

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 18-19 - 10 Agosto 1971

Edelvais Moschini: presente!

Questo numero del giornale era già pronto per l'impaginazione, quando è giunta inattesa, agghiacciante la notizia della scomparsa di Edelvais Moschini.

Nonostante il dolore che ci attanaglia, siamo qui a riordinare le colonne già composte, poiché abbiamo la precisa sensazione che nessun omaggio migliore può essere reso alla memoria dell'amico indimenticabile di quello di completare, nel migliore dei modi, la sua fatica interrotta e di apprestarci a far riprendere a questo periodico il ritmo quindicinale che egli gli aveva impresso.

Sì, perché «La Scuola Nazionale», specie in questi ultimi tempi, si identificava con la personalità di Moschini, che aveva fatto di questo foglio un organo di battaglia vivo, pulsante, capace di interpretare e far sentire all'esterno tutte le reazioni del sindacalismo nazionale ai provvedimenti presi dagli organismi competenti nel campo della Scuola di ogni grado e ordine, a quelli preannunziati o a quelli, infine, messi in atto sotto forma di esperimenti.

Dotato di una notevole cultura specie nel settore delle dottrine pedagogiche e di una profonda sensibilità nel cogliere anche il più piccolo neo nelle dichiarazioni degli avversari, il nostro caro amico era un giornalista e un polemista formidabile, sempre coerente con le proprie idee, con le «nostre» idee, che egli aveva abbracciato fin dagli anni della sua adolescenza, sui banchi della scuola.

Non ancora ventenne, era entrato, da allievo ufficiale, nell'Accademia di Modena; e quando, nel momento forse più tragico della vita della Nazione, furono chiamati a scegliere, nell'intimità delle coscienze, la via da seguire, Edelvais Moschini non ebbe un attimo di esitazione, e, pur consapevole dei pericoli e delle difficoltà cui sarebbe andato incontro, si schierò dalla parte dei vinti, dei reietti, dei perseguitati, per non rinnegare gli ideali nei quali aveva creduto e credeva... Fu fatto prigioniero con l'onore delle armi.

Passata la tempesta, sulla quale non riteniamo opportuno in questa circostanza soffermarci, Moschini, forte delle sue qualità morali e

intellettuali, riuscì facilmente ad inserirsi nella vita civile, vincendo brillantemente il primo concorso magistrale, cui poté partecipare.

E fu subito un educatore nel più alto significato della parola, intento a guidare con amore paterno i piccoli a lui affidati, a cercare di penetrare nelle loro anime vergini, per depositarvi i frutti preziosi della sua esperienza e della sua grande bontà.

Poi, quando furono gettate le basi per la costituzione del primo Sindacato CISNAL della Scuola, Moschini fu tra i primissimi ad aderirvi, felice di avere finalmente trovato uno sfogo al suo anelito di combattere per l'affermazione nel campo della Scuola delle idee animatrici del Sindacalismo Nazionale.

«Creare una Scuola nuova per costruire una Società nuova». Ecco il titolo che egli propose (e che tutti noi accettammo) per il documento che la CISNAL Scuola inviò al Ministro della P.I. nel 1970; ecco l'ideale al quale dedicò tutta la sua attività, purtroppo così presto interrotta, di giornalista e di propagandista... Inoltre stava preparando, come ci aveva confidato poco tempo fa, un volume organico, interamente dedicato ai problemi della Scuola.

Tutta questa multiforme e non indifferente operosità non gli impedì di essere un marito ed un padre esemplare: alla moglie e alle sue due tenere creature, infatti, egli era profondamente affezionato.

Ai suoi familiari resta l'eredità di una vita nobilmente e proficuamente vissuta, a noi l'esempio di un carattere adamantino, sempre uguale a se stesso, nella buona e nell'avversa fortuna...

P. D. B.



DOPO DICIASSETTE ANNI DI CHIACCHIERE

Lo stato giuridico

Il testo approvato dalla Camera dei Deputati dimostra che il discorso è tutto da rifare
Il voto finale contrario dei deputati del M.S.I. i cui emendamenti sono stati tutti respinti

La Camera dei Deputati ha terminato l'esame e l'approvazione del disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola.

Tutti gli emendamenti proposti dalla CISNAL-Scuola (pubblicati su «La Scuola Nazionale» del 10 febbraio 1971), e presentati dai deputati del MSI Menicacci, Nicosia, Almirante, De Marzio, sono stati respinti. Il che significa che per la CISNAL-Scuola il discorso sullo «stato giuridico» è tutto da rifare.

Non staremo qui a ripetere quanto abbiamo più volte detto e scritto. I colleghi che hanno avuto la pazienza e l'interesse di seguirci conoscono le nostre posizioni.

Tuttavia, per dimostrare l'impegno della CISNAL-Scuola e dei deputati che ne hanno sostenute le posizioni in sede parlamentare, pubblichiamo qui di seguito il testo stenografico degli interventi dell'on.le Stefano Menicacci relativamente al problema delle retribuzioni (art. 3 del testo della commissione) e dei «modelli viventi».

La retribuzione degli insegnanti

La disciplina prevista nel disegno di legge in merito al problema economico, che rappresenta uno degli aspetti qualificanti del provvedimento in esame, ha veramente il sapore, a parere del gruppo del MSI, di una beffa a danno del corpo dei docenti. L'articolo 3, primo comma, fa sì riferimento alla legge n. 831 del 28 luglio 1961, ma... «per quanto possibile». E' stato oggi distribuito il testo di un nuovo emendamento presentato dal Governo all'articolo 3, emendamento che fa riferimento alla stessa legge n. 831, «nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle

prestazioni richieste nella nuova struttura della scuola». Quale nuova struttura? Tutto resta ipotetico, ed indeterminato come nell'attuale formulazione, in cui è scritto «per quanto possibile». Il mantenimento dei rapporti retributivi fissati da tale legge e garantiti da solenni impegni successivi resta dunque subordinato, in primo luogo, alla disciplina del riassetto di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249

modificata dalla legge n. 775 del 1970; in secondo luogo, al miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste, come si dice nel testo, dalla nuova struttura della scuola. Noi diciamo onorevoli colleghi, che la prima condizione ha già dato i suoi frutti negativi; ma il tema delle prestazioni economiche, e cioè il miglioramento quantitativo dello status del docente, s'illumina in tutto il suo

significato se posto in relazione a quanto il disegno di legge afferma (al punto 3) dell'articolo 4, da noi già discusso e votato) nel determinare gli obblighi di servizio, nella prospettiva di una scuola integrata, aperta alle esigenze della società, che possa seguire i giovani unitariamente nei diversi momenti del processo educativo.

Da tale articolo si evince che gli obblighi di insegnamento dovrebbero essere solo una parte, non il tutto degli obblighi di servizio dei docenti e che si progetta di far carico agli insegnanti di attività integrative scolastiche, nonché di realizzare la cosiddetta scuola a tempo pieno, come d'altronde enunciano anche alcuni emendamenti di parte comunista, il primo dei quali a firma dell'onorevole Tedeschi, trasformando così gli insegnanti in una sorta di assistenti sociali.

Non sarà male, a questo punto, ricordare che in sede di commissione sindacale, ricordare che in sede di commissione sindacale, onorevole ministro, solo il sindacato della CGIL si pronunciò per l'obbligatorietà delle prestazioni integrative o complementari, mentre il sindacato professori della CISL dichiarò di poterle considerare tendenzialmente obbligatorie. Ed allora, come impostare questo tema del riconoscimento della posizione del personale scolastico sotto l'aspetto economico? Cominciamo dalla ristrutturazione delle carriere. Noi siamo d'accordo con l'esigenza di eliminare alcune anomalie del tipo di quelle indicate dal disegno di legge in esame e di armonizzare meglio le carriere degli insegnanti, ma anche qui, tra il dire — affermando tra l'altro una semplice esigenza e non un principio direttivo — e il fare — che sarà compito del decreto legislativo e quindi del

EX COMBATTENTI

Come è noto, numerose iniziative sono sorte per ampliare — per quanto si riferisce alla decorrenza e alle categorie destinate — i benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Alcune di tali iniziative hanno dato luogo a vere e proprie proposte di legge.

Non possiamo tuttavia non considerare che dai benefici di tale legge è esclusa un'intera categoria di ex combattenti: intendiamo riferirci a coloro che appartennero alle forze armate della Repubblica Sociale Italiana.

La Repubblica infatti, ha già riconosciuto la qualifica di combattente e concesso i benefici e le pensioni di guerra agli italiani che, nella guerra civile di Spagna, combatterono agli ordini del Governo Repubblicano spagnolo contro le truppe italiane colà inviate dal legittimo governo dell'epoca ed ha esteso i benefici e le pensioni di guerra pure ai combattenti ed ai mutilati della Wehrmacht alto-atesini che, dopo aver optato per la Germania, hanno riopato, dopo la guerra, per la cittadinanza italiana.

La nostra Suprema Magistratura militare in una sentenza del 25 aprile 1954 ha affermato, tra l'altro «che le leggi emanate dal governo di fatto della Repubblica Sociale Italiana avevano forza cogente per i cittadini residenti nel territorio dello Stato da esso amministrato e che, pertanto, il prestarvi obbedienza fu per i combattenti il preciso dovere giuridico e morale».

Ma nulla è stato ancora fatto per eliminare la discriminazione in atto.

Una proposta di legge presentata alla Camera dai deputati del MSI (la n. 155) ed avente per oggetto la «estensione dei benefici di guerra ai militari ed ai militarizzati che appartennero alle forze armate della RSI», giace negli archivi della quinta legislatura, dal 6 luglio 1968.

Fino a quando?

Vasta eco ha avuto e continua ad avere la scomparsa di Edelvais MOSCHINI a Capodimonte, il suggestivo promontorio sul lago di Bolsena, suo paese natale. Capodimonte, che aveva raccolto i suoi primi vagiti e che assistette all'evolversi di una fanciullezza prima e di una giovinezza poi prorompente di una personalità rara, che gli consentiva di spaziare con la sua profonda intelligenza nel mondo delle idee più nobili e pure per poi tornare umile tra i suoi più cari affetti a godere di quell'intima gioia fatta di ricordi e nostalgie.

Le autorità civili e religiose di Capodimonte ed il popolo tutto si sono uniti in una corale espressione tutta spirituale per estrinsecare ora quell'amore fatto anche di nostalgia che egli donò e che ora gli viene ricambiato esprimendosi in multiformi manifestazioni di dolore sincero e di costernazione profonda che s'intensificano sempre di più per la di lui scomparsa.

Montefiascone e Viterbo si sono resi interpreti del dolore toccante degli iscritti al SINAIE-Scuola portando corone di fiori al cimitero di Capodimonte.

(Continua a pag. 4)

LA SCUOLA ELEMENTARE

Ispettori scolastici e direttori didattici

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha diramato l'ordinanza (prot. n. 2871 del 22.VI.71) per il movimento degli ispettori scolastici e dei direttori didattici per l'anno 1972. Ecco il testo dell'ordinanza e l'elenco delle sedi disponibili.

I trasferimenti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici per l'anno 1972 sono disciplinati dalle norme che seguono.

Sono conferibili per trasferimento:

a) i posti indicati come vacanti nell'allegato elenco;

b) i posti che si rendono disponibili per effetto del movimento o che si rendono vacanti a qualsiasi altro titolo per la data di effettuazione del movimento sempreché il Ministero ne venga a conoscenza entro il 15 novembre 1971.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

A norma delle vigenti disposizioni, della presentazione della domanda di trasferimento e di ogni altro documento di cui è cenno nella presente ordinanza, fa fede il timbro a data dell'Ufficio di Provveditorato nel caso di consegna a mano ovvero dell'Ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

MOVIMENTO DI SISTEMAZIONE

Nei comuni con più circoscrizioni o più circoli il movimento di sistemazione si effettua con precedenza rispetto all'assegnazione della circoscrizione o del circolo al personale trasferito da altro comune.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici, che chiedono di essere assegnati ad altra circoscrizione o ad altro circolo del medesimo comune di titolarità, debbono indirizzare e produrre al Provveditore agli studi della provincia di titolarità apposita domanda su carta legale, unitamente alla relativa documentazione, entro il 30.7.1971.

La competenza a disporre il movimento di sistemazione è del Provveditore agli studi, il quale esamina ed accoglie le domande tenendo conto della durata del servizio già prestato non solo nel circolo o nella circoscrizione, ma nel comune, e di eventuali esigenze di servizio.

Possono essere richiesti le circoscrizioni ed i circoli del comune già vacanti alla data di pubblicazione dell'ordinanza e quelli non vacanti, nell'eventualità che si rendano disponibili per effetto del movimento di sistemazione, dei trasferimenti ad altri comuni o a qualsiasi altro titolo entro la data di attuazione del movimento da parte del Ministero.

Il Provveditore agli studi attua il movimento di sistemazione dopo che, disposti i trasferimenti da uno ad altro comune da parte del Ministero, ha la possibilità di conoscere quali siano le circoscrizioni scolastiche e i circoli didattici per i quali può essere deliberato il movimento medesimo.

Detto movimento deve essere pubblicato all'albo entro 10 giorni dalla comunicazione ai Provveditori agli studi dei trasferimenti disposti dal Ministero.

Successivamente il Provveditore assegna le circoscrizioni e i circoli rimasti vacanti al personale trasferito da altri comuni, secondo l'ordine della graduatoria per singoli comuni disposta dal Ministero.

TRASFERIMENTI DA UNO AD ALTRO COMUNE

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici che aspirano al trasferimento a circoscrizione o a circolo di altro comune, devono farne domanda, su carta legale, al Ministero della Pubblica Istruzione — Dir. Gen. Istruz. Elem. — Div. I^a — e presentarla al Provveditore agli studi della provincia di titolarità entro il 30.7.1971. Entro lo stesso termine deve essere prodotta la relativa documentazione redatta in conformità della legge sul bollo.

E' fatta eccezione per il solo certificato relativo alla eventuale iscrizione del direttore a Facoltà universitaria e alla iscrizione dei figli a scuola o corso universitario per l'anno scolastico o accademico 1971-72, che può essere inviato direttamente al Ministero oltre il suddetto termine, ma, comunque, entro il 20.10.1971, pena la non valutazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti giacenti presso altri Uffici o Amministrazioni.

L'Ufficio di Provveditorato curerà di apporre sulla domanda e su ciascun documento il timbro a calendario, verificando che gli termini prescritti.

Le domande prodotte fuori termine e quelle non inviate per il tramite del Provveditore agli studi, qualunque ne sia il motivo, non sono prese in considerazione.

La domanda di trasferimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) circoscrizione o circolo di titolarità e data dalla quale l'interessato vi presta servizio;

b) data di effettiva assunzione nell'attuale qualifica ed, eventualmente, data di diversa decorrenza della nomina per effetto della retrodatazione;

c) gli ispettori scolastici e i direttori didattici nominati in ruolo dopo il 1.1.1969 devono precisare se nel triennio che precede il 1.1.1972 abbiano prestato servizio o non, rispettivamente come direttore o come insegnanti, in circolo o in scuole di circoli dei quali fanno parte i comuni richiesti per trasferimento, indicando, in caso affermativo, circoscrizione o circolo;

d) comuni richiesti in ordine di preferenza. Possono essere indicati comuni con sedi vacanti, tra quelli di cui all'allegato elenco, e comuni non vacanti, nell'eventualità che la vacanza si verifichi per effetto del movimento o a qualsiasi altro titolo per la data di attuazione del movimento, sempreché il Ministero ne abbia conoscenza entro il 15.11.1971;

e) elenco dei documenti allegati.

Gli ispettori scolastici possono chiedere fino a 10 comuni e i direttori didattici fino a 40 comuni. Qualora in un comune risultino vacanti più circoli, il comune stesso va indicato una sola volta.

Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna variazione nell'indicazione dei comuni richiesti.

L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento è presa in considerazione solo se perviene al Ministero entro il 20.10.1971.

Gli interessati devono allegare alla domanda tante schede, debitamente compilate e sottoscritte, conformi al modello unito alla presente ordinanza, quanti sono i comuni per i quali il trasferimento è richiesto.

La domanda di trasferimento formulata all'infuori dai modi e dai limiti sopra indicati è nulla.

Per l'assegnazione a circoscrizione o a circolo nell'ambito del quale l'ispettore o il direttore abbia prestato servizio nell'ultimo triennio rispettivamente in qualità di direttore o di maestro si applica il disposto dell'art. 63 del R.D. 26.4.1928, n. 1297.

Non può chiedere il trasferimento l'ispettore scolastico o il direttore didattico che nell'ultimo triennio abbia riportato anche un solo giudizio complessivo inferiore a "distinto", ovvero che sia stato trasferito per servizio per motivi a lui imputabili o al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla "censura" nello stesso periodo o nell'anno in corso.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici che nell'ultimo trasferimento a domanda hanno ottenuto la prima delle sedi richieste non possono rinnovare la domanda per partecipare ai trasferimenti che vengono disposti con la presente ordinanza.

I trasferimenti sono disposti a norma dell'art. 32 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

La valutazione è effettuata secondo quanto previsto dalla tabella annessa all'ordinanza per ciascuno degli elementi indicati dallo stesso articolo di legge.

A tal fine gli interessati dovranno produrre la necessaria documentazione tenendo conto delle indicazioni e note esplicative riportate nella stessa tabella.

I Provveditori agli studi trasmettono le domande, la documentazione e le schede degli aspiranti al trasferimento a mano a mano che sono presentate e, comunque, non oltre il 31.8.1971.

Nell'ultimo plico spedito deve

essere incluso l'elenco completo dei direttori e degli ispettori dei quali è stata trasmessa la domanda.

Per ciascun aspirante la trasmissione della domanda è fatta con lettera singola, nella quale il Provveditore agli studi potrà esprimere le proprie eventuali osservazioni.

A ciascuno degli ispettori e dei direttori trasferiti è data comunicazione del trasferimento ottenuto con lettera del Provveditore agli studi.

Avverso il movimento disposto dal Ministero può essere prodotto ricorso al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del citato T.U. 10.1.1957, n. 3, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione in via amministrativa.

Il movimento sarà pubblicato con il 30 novembre 1971 ed avrà decorrenza dal 16 gennaio 1972.

ELENCO DEI COMUNI SEDI DI CIRCOLI DIDATTICI DISPONIBILI PER I TRASFERIMENTI DELL'ANNO 1972

N.B. Per chiedere ed ottenere il trasferimento a circoli didattici nella Valle d'Aosta, a circoli didattici di lingua italiana nella provincia di Bolzano occorre essere in possesso di specifico titolo di studio che attesti la conoscenza, rispettivamente, della lingua francese o tedesca.

AGRIGENTO: Cammarata - Canicatti - Cianciana - Siculiana. **ALESSANDRIA:** Alessandria - Casale Monferrato - Castelletto Bormida. **ASCOLI PICENO:** Montalto Marche - S. Benedetto del Tronto. **ASTI:** Incisa Scappaccino - Montemagno - Nizza Monferrato - Rocchetta Tanaro - Villafranca. **BARI:** Cassano Murge - Sanicandro - Santeramo in Colle. **BELLUNO:** Alleghe - Auronzo di Cadore - Pieve di Cadore - S. Stefano di Cadore. **BERGAMO:** Bergamo - Brambilla - Calcio - Endine Galiano - Olmo al Brembo - Piazza Brembana - Ponte Nossia - S. Paolo d'Argon - Sorina - Treviglio - Vilminore di Scalve. **BOLOGNA:** Bologna - Fontanelice. **BOLZANO:** (lingua tedesca) Bolzano - Brunico - Cardano - Naturno; (lingua italiana) Merano. **BRESCIA:** Agnosine - Bagolino - Edolo - Greda - Vestone - Vobarno. **BRINDISI:** Carovigno - Ceglie Messapico - Ceglie Messapico - Erchie - Fasano - Fasano - Latiano - S. Vito dei Normanni. **CAGLIARI:** Ales - Barumini - Carbonara - Fordongianus - Ghilarza - Giba - Gonnesa - Guspini - Lunamatrona - Mogoro - Muravera - Narcao - S. Giovanni Eugenio - L. Sussurgiu - S. Nicolò Gerrei - S. Vito - Santadi - S. Sarda - Senis - Simaxi - Uras. **CALTANISSETTA:** Butera - Campofranco - Gela - Gela - Mussomeli - Riesi - Serradifalco - Valledlunga. **CAMPASSO:** Mirabello Sanittico. **CATANIA:** Mineo. **CATANZARO:** Badolato - Casabona -

Catronei - Cutro - Cropani - Decollatura - Filadelfia - Girifalco - Guardavalle - Isola Capo Rizzuto - Mesoraca - Montebello Calabro - Pettilia Policastro - Rocca di Neto - S. Andrea Ionio - S. Nicola da Crissa - S. Severina - Serra S. Bruno - Sersale - Soveria Mannelli - Spilinga - Strongoli - Taverna. **CHIETI:** Lanciano. **COMO:** Appiano Gentile - Bellagio - Colico - Mandello del Lario - Missaglia - Turate. **COSENZA:** Ailello Calabro - Amendolara - Campana - Cariati - Cassano Ionio - Cassano Ionio - Corigliano Calabro - Cropalati - Laino Borgo - Longobucco - Mandatoriccio - S. Demetrio Corone - S. Giacomo d'Aciri - S. Giovanni in Fiore. **CREMONA:** Rivolta d'Adda - Trescore Cremasco. **CUNEO:** Paesana. **ENNA:** Agira - Aidone - Assoro - Cerami - Leonforte - Leonforte - Troina - Troina - Valguarnera Caropepe - Villarosa. **FERRARA:** Iolanda di Savoia. **MESOLA:** Firenze - Signa. **FOGGIA:** Bovino - Cerignola - Faeto - Vieste. **FROSINONE:** Supino. **GENOVA:** Genova - Genua - Camogli - Sestri Levante. **GORIZIA:** Gorizia - Grado - Romans d'Isonzo - Ronchi dei Legionari. **IMPERIA:** S. Remo - Ventimiglia. **L'AQUILA:** Capistrello. **LA SPEZIA:** La Spezia. **LATINA:** Sezze. **LECCE:** Alliste - Castrignano del Capo - Galatone - Nardo - Otranto - Prasicce - Ugento. **LUCCA:** Lucca. **MANTOVA:** Acquafredda sul Chiese - Castel Goffredo - Piubega - Viadana. **MATERA:** Accettura - Ferrandina - Gorgoglione - Grottole - Irsina - S. Mauro Forte - Stigliano - Valsinni. **MESSINA:** Messina - Cesarò - Malfa - Mistretta - Montalbano Elicona - Novara di Sicilia - Raccuja - Tortorici. **MILANO:** Milano - Milano - Milano - Milano - Milano - Milano - Abbiadegrosso - Arcore - Bellusco - Basiglio - Cesate - Cogliate - Cologno Monzese - Cornate d'Adda - Cuggiono - Cusano Milanino - Gessate - Gorgonzola - Lentate sul Seveso - Livraga - Lodi Vercilio - Maleo - Paderno Dugnano - Poiano - S. Angelo Lodigiano - Vaprio d'Adda. **MODENA:** Mirandola - Montese - Prignano sulla Secchia - Sassuolo - Zocca. **NAPOLI:** Napoli - Napoli - Napoli - Frattamaggiore - Marano - Mugnano. **NOVARA:** Momio - S. Maria Maggiore. **NUORO:** Aristo - Arzana - Baunei - Bitti - Escalaplano - Fonni - Gavoi - Isili - Liacini - Luca - Nuragus - Nurri - Orune - Seui - Tonara - Tortoli - Ulassai - Villagrande. **PADOVA:** Camposampiero - Candiana - Legnaro - S. Angelo di Piove di Sacco - StangHELLa - Villa del Conte. **PALERMO:** Palermo - Alia - Altimena - Borgetto - Caltafiume - Camporeale - Cerda - Ciminna - Gangi - Lercara Friddi - Prizzi - Roccapalumba - S. Giuseppe Jato - S. Mauro Castelvetro. **PAVIA:** Belgioioso - Chignolo Po - Gravelona Lomellina - S. Nazario - S. Burgondi - Valle Lomellina. **PESARO:** Cagli - Novafeltria - S. Angelo in Vado - Sassocorvaro. **PESCARA:** Pescara - Loreto Aprutino. **PIACENZA:** Bettola - Bobbio - Ferriere. **PORDENONE:** Cordovado - Meduno - Prata di Pordenone - Zoppola. **POTENZA:** Abriola - Campomaggiore - Castronuovo - S. Andrea - Chiaromonte - Corleto Perticara - Francavilla sul Sinni - Laurenzana - Montemurro - Noepoli - S. Arcangelo - S. Chirico Raparo - S. Fele. **RAGUSA:** Chiaromonte - Guli - Scicli. **REGGIO CALABRIA:** Reggio Calabria - Ardore Marina - Bovalino - Caulonia - Laureana di Borrello - Grotteria - Mammola - Platì - Rizziconi - Stilo. **REGGIO EMILIA:** Vetto d'Enza. **RIETI:** Pescocostanzo. **ROMA:** Roma - Roma - Roma - Palombara Sabina - Subiaco. **ROVIGO:** Rovigo. **SALERNO:** Salerno - Maiori - Nocera Inferiore. **SASSARI:** Bottida. **SIENA:** Cetona. **SIRACUSA:** Augusta - Pachino - Rosolini. **SONDRIO:** Ardenno - Delebio - Grosio - Livigno - Novate Mazona - Sondalo - Valdidentro. **TARANTO:** Castellana. **TORINO:** Avigliana - Ciriè - Chieri - Gassino - Grugliasco - Ivrea - Ivrea - Lanzo Torinese - Nona - Oulx - Piosasco - Pont Canavese - Santena - S. Ambrogio. **TRAPANI:** Custonaci - Erice - Pantelleria. **TRENTO:** Civezzano - Mori. **TREVISO:** Cappella Maggiore - Gorgo al Monticano - S. Fior. **TRIESTE:** Trieste - Trieste - Trieste. **UDINE:** Ailello del Friuli - Ampezzo - Arta Terme - Corno - Lignano - Osoppo - Palazzolo dello Stella - Pontebba - S. Leonardo - Tarcento - Tavrisio - Tolmezzo - Varmo - Villa Santina. **VARESE:** Busto Arsizio - Busto Arsizio. **VENEZIA:** Venezia - Concordia Sagittaria - Iesolo - Iesolo - Portogruaro - S. Michele al Tagliamento - S. Sino di Livenza. **VERCELLI:** Masserano - Mongrando - Pray Biellese - Scopello. **VERONA:** Verona - Bosconianova - Isola della Scala - Tregnago - Valeggio sul Mincio - Vigasio. **VICENZA:** Vicenza - Asiago - Asiago - Enego - Lonigo - Lugo Vicentino - Lusiana - Recoaro Terme - Trissino.

ELENCO DEI COMUNI SEDI DI CIRCOLI DIDATTICI DISPONIBILI PER I TRASFERIMENTI DELL'ANNO 1972

ALESSANDRIA: Acqui. **AVELLINO:** Ariano Irpino. **BARI:** Barfi - Altamura. **BELLUNO:** Belluno. **BERGAMO:** S. Pellegrino Terme. **BOLZANO:** posto di coordinatore lingua italiana: Bolzano. **BRESCIA:** Salò. **BRINDISI:** Brindisi - Francavilla Fontana. **CAGLIARI:** Carbonia - Iglesias - Oristano. **CALTANISSETTA:** Caltanissetta. **CATANIA:** Catania. **CATANZARO:** Lamezia Terme. **COSENZA:** Castrovillari - S. Marco Argentano. **ENNA:** Nicosia. **FIRENZE:** Firenze. **FOGGIA:** Foggia. **FORLÌ:** Rimini. **L'AQUILA:** Avezzano. **LECCE:** Lecce. **MAGLIE:** Livorno. **PIOMBINO:** Piombino. **LUCCA:** Castelnuovo Garfagnana. **MESSINA:** Messina. **MILANO:** Milano - Milano. **NOVARA:** Arona - Domodossola. **NUORO:** Isili - Macomer. **PALERMO:** Palermo - Palermo - Palermo - Cefalù. **PERUGIA:** Città di Castello. **PIACENZA:** Bobbio. **POTENZA:** Melfi. **RAGUSA:** Ragusa. **REGGIO EMILIA:** Reggio Emilia. **ROMA:** Roma - Roma - Civitavecchia - Palestrina. **SALERNO:** Eboli. **SASSARI:** Alghero - Ozieri. **SAVONA:** Savona. **SIRACUSA:** Noto. **SONDRIO:** Sondrio. **TARANTO:** Castellana. **TORINO:** Ciriè. **TRAPANI:** Castelvetrano. **VENEZIA:** Venezia - Chioggia. **VERONA:** Bussolengo - S. Bonifacio. **VICENZA:** Bassano.

Immissione in ruolo degli insegnanti

Le modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574

Due importantissimi atti legislativi hanno avuto l'approvazione della camera dei deputati tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio:

1) disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale dirigente, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

2) norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e materna statale.

Si tratta di provvedimenti tra i più discussi nelle assemblee di categoria e sui quali si sono avuti vivacissimi scontri tra governo e sindacati della scuola nel corso della recente vertenza sul riassetto, vertenza che a tutt'oggi rimane aperta a causa delle ampie riserve avanzate dalla CISNAL-Scuola e dagli altri Sindacati di categoria non confederali.

Attualmente i predetti sindacati stanno sottoponendo i testi legislativi approvati all'esame degli organismi di base, per trarne elementi validi atti a formulare gli emendamenti necessari in coerenza con la scelta di politica scolastica fatta dai sindacati nazionali medesimi.

In altra parte del giornale sono riportate le osservazioni e le critiche che giustificano l'opposizione della CISNAL-Scuola alle norme sullo stato giuridico. In questa nota fisseremo, sia pur brevemente, il pensiero della nostra organizzazione sul secondo provvedimento concernente le modifi-

che alla legge 25 luglio 1966, n. 574.

Il testo legislativo in esame trae origine dalla presa in considerazione da parte del Parlamento di varie proposte di legge tendenti quasi tutte a modificare la predetta "574". E' opportuno ricordare che tra queste proposte figurano quelle presentate dagli onorevoli Menicacci Nicosia e Franchi (n.ri 462 e 1094), di concerto con la CISNAL-Scuola).

Con l'art. 1 si introducono nella scuola elementare le attività integrative e gli insegnamenti speciali, dando l'avvio alla realizzazione della scuola a tempo pieno. Inoltre si istituisce un posto di insegnante per ogni 25 ore delle suddette attività ed insegnamenti.

Dobbiamo rilevare che sarebbe stato necessario, proprio allo scopo di iniziare veramente la scuola a tempo pieno, individuare e specificare il tipo degli insegnamenti speciali delle attività integrative, anche per una necessaria e tempestiva qualificazione del personale e rendere chiaro il criterio per un obiettivo calcolo delle ore aggiuntive, ai fini del computo dei posti destinati ai predetti insegnamenti ed attività.

E non sarebbe stato affatto "scandaloso" se il governo avesse nuovamente proposto in questa circostanza l'equiparazione alle altre scuole medie superiori della durata degli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale.

Speriamo in un pronto ravvedimento governativo: in caso contrario, tra qualche anno, ci tro-

veremo di nuovo nella necessità estrema di varare provvedimenti speciali per far fronte alla pressante disoccupazione magistrale.

L'articolo 2 è quello che stabilisce i criteri di ammissione degli insegnanti ai concorsi magistrali. A nostro avviso questo articolo dovrebbe essere rivisto attentamente, perché, così come è formulato, darebbe la possibilità di partecipazione ai concorsi magistrali soltanto agli insegnanti con i requisiti indicati nei commi 3-4-5, escludendo tutti gli altri cittadini italiani in possesso del titolo di stato di abilitazione magistrale che dà diritto all'esercizio della professione di insegnante elementare ed alla partecipazione ai concorsi per insegnanti statali.

Altra modificazione all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, poteva essere quella riguardante la periodicità dei concorsi magistrali: una periodicità triennale o quadriennale, avrebbe permesso un maggiore e più qualificato assorbimento degli insegnanti idonei dalla graduatoria provinciale permanente.

Qualche osservazione riguardante l'art. 7 si rende necessaria. Questo articolo si riferisce alla commissione preposta per il conferimento degli incarichi istituiti presso i Provveditorati agli Studi.

In proposito dobbiamo dire che organismi scolastici di questo tipo, nella loro formazione, composizione e struttura rappresentativa, dovrebbero, per quanto

EZIO LOZZI

(Continua a pag. 3)

I SERVITI DELLA GLEBA DELLA SCUOLA ITALIANA

I modelli viventi

Il SISME-CISNAL ha chiesto ufficialmente al Ministero della P.I. la stipulazione di un contratto collettivo per la categoria

Pochi sanno, in Italia, che esistono dei lavoratori della scuola che, nei rapporti con la amministrazione scolastica, sono considerati oggetto e non soggetto di diritto: sono, cioè, considerati cose e non persone.

Purtroppo, il nostro linguaggio, apparentemente demagogico, fotografa la realtà. Ed è contro questa realtà che la CISNAL-Scuola ha iniziato, da qualche tempo, ad operare.

Nel quadro delle iniziative intraprese, in data 15 luglio è stata rivolta formale richiesta ai ministeri della P.I. e del Lavoro e della Previdenza Sociale di apertura di trattative per la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro. Ecco il testo della lettera:

"Come è noto ai Ministeri in indirizzo, il SISME-CISNAL inquadra la quasi totalità dei "Modelli Viventi": di quel personale, cioè, che presta la propria opera:

— nelle Accademie di Belle Arti: per i corsi di pittura, scultura e scuola libera nudo;

— nei Licei Artistici: per i corsi di figura disegnata e di figura modellata.

E' altrettanto noto, ai Ministeri in indirizzo, che il personale suddetto presta la propria opera sulla base di un rapporto di lavoro assolutamente precario.

Non esiste, per tale personale, uno stato giuridico: né di diritto pubblico, né di diritto privato. Non usufruiscono, tali lavoratori, delle misure previdenziali e delle misure assistenziali obbligatorie per legge a favore di qualunque prestatore d'opera subordinato. Nei loro confronti non sono applicate nemmeno le più elementari misure — sempre obbligatorie per legge — di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di porre fine ad una situazione che sembra incredibile nella sua anacronistica realtà, ed in attesa di una organica e definitiva sistemazione (nel quadro dell'ordinamento scolastico) della categoria, lo scrivente sindacato propone a codesto Ministero la stipulazione di un "contratto collettivo" di diritto privato a valere per i "Modelli Viventi".

Nei confronti di tale personale si concretizzano — ad avviso del SISME-CISNAL — i caratteri del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ed infatti:

a) trattasi di un "rapporto di lavoro subordinato" in quanto ha per oggetto un "facere specifico" del modello vivente alle dipendenze e sotto la direzione dell'Accademia e del Liceo";

b) trattasi di attività lavorativa professionale: prestata, cioè, in modo non occasionale né accidentale ma sistematico ed abituale e a scopo di trarre da esso i mezzi di sussistenza;

c) trattasi di lavoro prestato con continuità, seguendo il calendario scolastico e l'orario delle lezioni fissato dalla presidenza dell'Accademia e del Liceo;

d) trattasi di rapporto a tempo indeterminato: la prestazione di lavoro dei Modelli Viventi non è compresa tra le "eccezioni" previste dalla legge 18-4-1962, n. 230, né nell'elenco delle attività a carattere stagionale di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 emanato in applicazione di tale legge.

Il "Contratto collettivo" — premessa la definizione della particolare prestazione d'opera dei "Modelli Viventi" — dovrà provvedere, tra l'altro, alla disciplina dei seguenti istituti:

— l'assunzione e il periodo di

prova (art. 2096 C.C.; L. 230/1962);

— igiene e protezione del lavoro (art. 2087 C.C.; L. 51/1955);

— orario di lavoro (lavoro ordinario, lavoro straordinario, interruzione e sospensione del lavoro);

— riposo settimanale, festività, ferie annuali;

— retribuzione, aumenti periodici;

— trattamento normativo e retributivo durante le assenze;

— scioglimento del rapporto di lavoro.

Lo scrivente Sindacato è sicuro che codesto Ministero non vorrà frappare ulteriori indugi e ritardi burocratici al fine di

dare inizio ai necessari incontri per la stipulazione del "contratto collettivo" che con la presente istanza si propone formalmente.

Per quanto sopra si resta in attesa di conoscere le decisioni di codesto Ministero.

Distinti ossequi".

Il Segretario Nazionale
PARIDE DE BELLA

Noi ci auguriamo che le autorità competenti sentano l'urgenza del problema: problema che non consente ulteriore rinvio anche se gli appartenenti alla categoria dei "modelli viventi" non costituiscono, dato il loro scarso numero, folla democraticamente appetibile.

G. C.

Immissione in ruolo degli insegnanti

(Continua da pag. 2)

possibile, essere simili nei vari ordini di scuole.

Invece le norme in esame sono carenti rispetto a quelle che per gli stessi motivi vigono nella scuola media e in quella superiore: non è numericamente sufficiente in seno alla commissione la rappresentanza degli insegnanti, né è prevista l'apposita commissione ricorsi.

Anche l'art. 13 solleva qualche perplessità conseguente alla mancanza di criteri atti a determinare il numero dei nuovi posti che saranno riservati alle attività integrative.

I 3 miliardi e 750 milioni, sono una cifra gettata lì per il primo trimestre dell'anno scolastico 1971-72.

Sarà sufficiente o non basterà?

Che cosa ne pensano gli inguaribili programmatori della politica in genere e di quella scolastica in particolare?

Per concludere dobbiamo dire che la crisi dell'edilizia scolastica

frapporrà notevoli ostacoli allo sviluppo delle attività speciali nei grandi centri.

Avremo quindi, quasi certamente, attività integrative sulla carta ed in pratica insegnanti che non svolgeranno compiti di istituto.

Speriamo in provvedimenti risolutivi della crisi edilizia; altrimenti l'unico scopo della legge sarebbe quello di alleggerire la pressione della disoccupazione magistrale, senza per altro apportare alcun vantaggio agli utenti più bisognosi della scuola elementare.

E. L.

"La Scuola Nazionale" riprenderà le pubblicazioni a settembre.

A tutti i colleghi, e loro famiglie auguriamo buone vacanze.

ALLO STATO O ALLE REGIONI?

Il complesso problema della istruzione professionale

Il silenzio ufficiale sull'argomento potrebbe determinare guasti irreparabili — Attenzione alla data del 5 giugno 1972!

Riteniamo opportuno pubblicare il seguente « documento di lavoro » compilato dalla Segreteria Nazionale del SISME, sul quale si gradirebbe conoscere il pensiero dei Segretari Provinciali del Sindacato e ricevere osservazioni e consigli da parte dei colleghi interessati.

Ciò in relazione ad un Convegno Nazionale sull'importante argomento che sarà tenuto a Roma all'inizio del nuovo anno scolastico e al quale saranno invitati anche i Consiglieri regionali del M.S.I. Alla fine del Convegno, la Giunta Nazionale del SISME-CISNAL redigerà un documento definitivo e la Segreteria Nazionale predisporrà gli opportuni mezzi di azione.

IL SISME-CISNAL.

prescindendo da qualunque giudizio politico sull'ordinamento regionale, ma non potendo prescindere (e ciò allo scopo di operare sul terreno della realtà) da alcune premesse di fatto, e cioè:

— l'avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale,

— l'esistenza di precise norme costituzionali, fonti (l'articolo 117) della competenza legislativa regionale « concorrente » in materia di istruzione professionale, e (l'art. 33, comma 5°) della competenza dello Stato al rilascio di « titoli di studio »;

— l'esistenza, nell'attuale ordinamento scolastico medio secondario, di due grandi ordini di scuole (articolazione condivisa dalla CISNAL-SCUOLA):

1) le scuole di cultura (premessa all'istruzione superiore), che si concludono col rilascio dei « titoli di studio » (art. 33 Cost.);

2) le scuole professionali (aventi il fine di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività pratiche di ordine esecutivo), che si concludono col rilascio di « diplomi di qualifica » (legge 31 marzo 1966, n. 205);

riconosciute

— l'insostituibile funzione, nell'attuale fase di sviluppo economico, di tali scuole nell'ambito delle specializzazioni di mestiere (attualmente: agricoltura, industria, artigianato, alberghieri, attività marinare, commercio, femminili), per la preparazione di « personale qualificato », funzione che, proprio nell'ordinamento regionale, potrebbe trovare specifica aderenza alla realtà e potenziamento in relazione all'economia di ogni singola regione;

— l'idoneità della durata triennale dei corsi, durata pienamente rispondente agli scopi atipici di tali istituti (preparare all'esercizio di attività pratiche e tecniche) e alle finalità specifiche (« diplomi di qualifica ») di essi, istituti integralmente diversi dagli « istituti tecnici » (preposti alla formazione di personale « tecnico intermedio ») a durata quinquennale;

— l'opportunità del mantenimento della personalità giuridica e della autonomia amministrativa degli stessi istituti (prevista dalla legge 15 giugno 1931, n. 889), che consente loro di adeguare la propria organizzazione alle concrete esigenze dell'economia della zona ove operano;

considerato

che, in relazione a quanto premesso,

— le attribuzioni e gli oneri dello Stato relativamente alla istituzione, al funzionamento e alla vigilanza degli Istituti professionali (di cui all'art. 9 del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, e all'art. 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264), non potranno non essere devoluti alle Regioni;

— alla competenza delle Regioni non potranno non essere devolute tutte le competenze relative alle scuole professionali

comunque facenti capo a ministeri diversi dal ministero della P.I.;

afferma

(e ciò al triplice scopo di garantire:

— unità di indirizzo finalistico agli istituti professionali;

— uniformità di stato giuridico al personale direttivo, al personale docente e al personale non docente;

— rilevanza giuridica del « diploma di qualificazione » agli studenti, e ciò nello stesso interesse della produzione nazionale, anche se a livello regionale):

1) il personale direttivo e docente degli Istituti Professionali continui ad appartenere, ad ogni effetto, ai ruoli statali pur trasferendo il trattamento economico di esso a carico della Regione (e ciò o somiglianza di quanto già avviene per i Segretari Provinciali, per i Segretari Comunali, in base alla legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché per il personale direttivo e per il personale insegnante degli Istituti di Istruzione Secondaria della Valle d'Aosta); per la sistemazione del personale direttivo ed insegnante non di ruolo, il SISME-CISNAL conferma la proposta di legge che su propria iniziativa fu presentata il 26 giugno 1969 dagli onorevoli Roberti e Pazzaglia (n. 1813);

2) il personale non insegnante continui a godere della condizione giuridica stabilita per il corrispondente personale degli Istituti Tecnici dello Stato, trasferendo alla Regione le sole competenze oggi assegnate alla Provincia;

3) per gli alunni diplomati dagli Istituti Professionali sia disposta — dalla legge sul collocamento — la precedenza assoluta nel collocamento a mezzo di iscrizione d'ufficio in apposite liste di collocamento: precedenza assoluta sia nei confronti della assunzione diretta, sia nell'ambito della richiesta numerica e della richiesta nominativa da rivolgersi agli uffici di collegamento.

Il SISME-CISNAL

ritiene indispensabile

che quanto affermato nei punti 1), 2) e 3) sia previsto come complesso di « principi fondamentali » in una apposita legge-quadro della Repubblica (art. 117 Cost.), onde evitare che, in forza dell'art. 9, comma 2°, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le leggi regionali possano precedere in tale materia la disciplina uniforme dello Stato, vanificando così « la funzione (statale) di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni », ribadita dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A maggior chiarimento di quanto precede il SISME-CISNAL precisa

che il timore che le Regioni possano legiferare anche in assenza della « legge-quadro » dello Stato e, quindi, compromettere, con gli Istituti Professionali, lo stato giuridico del personale direttivo, docente e non docente degli stessi non è infondato.

Tale possibilità è, infatti, prevista esplicitamente dal richiamato art. 9, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, modificato dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281: le Regioni potranno legiferare in una qualunque delle materie di loro competenza anche in assenza delle leggi-quadro dello Stato, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 281. Potranno, cioè, legiferare in completa libertà (ove nel frattempo non sia stata emanata la più volte richiamata legge-quadro) dopo il 5 giugno 1972.

dopo l'approvazione della VIII Commissione

Le Segreterie Nazionali della Cisl Scuola, prese in attento esame le decisioni della 8ª Commissione Istruzione della Camera dei Deputati, in sede referente, relativamente allo « stato giuridico » del personale della scuola, fermi restando gli emendamenti e le considerazioni nei confronti del disegno di legge governativo, a suo tempo (marzo 1971) raccolte in apposito documento inviato al Ministro della P.I. e a tutti i componenti la 8ª Commissione, ribadiscono quanto segue:

1) allo scopo di avere una disciplina concreta e non fumosa del rapporto di impiego del personale della scuola, debbono essere eliminati dal disegno di legge tutti i riferimenti e tutti i condizionamenti previsti in funzione di una (ipotetica) « scuola nuova ».

La disciplina dello stato giuridico del personale della scuola non può far riferimento a strutture scolastiche inesistenti. Come parte del tutto, la disciplina del rapporto di impiego del personale della scuola deve necessariamente riferirsi alla scuola quale si presenta nel momento in cui si delibera intorno a tale disciplina. A meno che attraverso la disciplina dello stato giuridico del personale non si vogliano introdurre, alla chetichella, innovazioni di struttura della scuola italiana;

3) la retribuzione degli insegnanti deve essere ricondotta ai rapporti preesistenti il D.P.R. 28.12.1970 n. 1070 emanato in applicazione della legge 249/1968 e della legge 775/1970, decreto che — solo per il personale della scuola! — è fonte di ingiustizia perequativa.

La scala parametrica relativa allo stato economico del personale della scuola (della scuola nella sua realtà attuale) deve essere rettificata per ristabilire — a modifica di quanto ingiustamente disposto dal richiamato D.P.R. 1070/1970 — i rapporti esterni codificati dalla legge 831/1961;

3) relativamente al problema del « governo » della scuola, e allo scopo di evitare il caos e la violenza istituzionalizzati, si ribadiscono i seguenti criteri:

- a) preside e direttore didattico di nomina governativa e a seguito apposito concorso;
- b) nomina di un direttore amministrativo al quale affidare, nelle scuole e negli istituti, mansioni e responsabilità non didattiche oggi affidate al preside e al direttore didattico;
- c) organi collegiali informati ai seguenti principi:
 - per quanto attiene alla composizione
 - gli organi « interni » della scuola: composti esclusivamente dalle componenti « interne » della scuola stessa (preside, docenti, personale non insegnante, famiglie, alunni);
 - gli organi « esterni » alla scuola (consiglio provinciale, consiglio regionale, consiglio nazionale): composti anche da rappresentanti del mondo del lavoro e degli enti locali;
 - per quanto attiene alla competenza degli organi interni
 - la potestà deliberante sulle questioni attinenti la didattica, la carriera scolastica e la disciplina degli alunni, deve essere mantenuta ad organi composti esclusivamente di docenti presieduti dal preside (o dal direttore didattico);
 - la competenza consultiva su tutti gli altri problemi scolastici può essere demandata ad organi composti anche dai rappresentanti delle famiglie e degli alunni.
- d) fra il personale « non insegnante » della scuola, deve trovare definitiva sistemazione il rapporto di impiego dei « modelli viventi » dei licei artistici e delle accademie delle belle arti.

Riportiamo qui di seguito il testo del disegno di legge di « Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante » approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 luglio 1971 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 luglio 1971.

Titolo I

PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE — RIORNAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'Accademia nazionale di danza; nonché del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti;

b) per la conseguente revisione della posizione del personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, al riordinamento dei ruoli e alla riconsiderazione;

c) per la istituzione e il riordinamento degli aspetti economici;

d) gli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo dovrà tener conto della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola moderna adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica intesa come struttura autonoma di elaborazione dei valori culturali e civili in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'allievo nell'attuazione del diritto di studio.

La revisione della posizione del personale dovrà di conseguenza tener conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

Art. 3.

Lo stato giuridico riconsidererà la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente nei suoi vari aspetti economici, tenuto conto dei rapporti stabiliti con la legge 28 luglio 1961, n. 831, nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste nella nuova struttura della scuola. Saranno riordinati i ruoli, tenuto conto del titolo richiesto per l'accesso all'insegnamento, del grado della scuola dello impegno culturale e professionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, anche delle responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni relative.

Si farà luogo, altresì, alla ristrutturazione delle carriere, in modo da eliminare le anomalie esistenti e da armonizzare meglio la carriera degli insegnanti.

Saranno previste forme di abbreviazione della carriera per le quali, in sostituzione dei concorsi di merito distinto, si

terrà conto dei risultati dell'aggiornamento culturale e professionale.

Art. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà ispirarsi ad un corretto principio di distinzione e di collaborazione delle competenze e delle responsabilità politiche, amministrative e didattiche degli organi e degli istituti che provvedono alla scuola. Esso dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, nel quadro dei principi costituzionali, intesa come libera espressione dell'insegnante, come autonomia didattica e di sperimentazione tecnicamente controllata nel rispetto del diritto dei giovani al pieno e libero sviluppo della loro personalità;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla nuova configurazione dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi

con la funzione direttiva considerata come attività di coordinamento e di animazione della vita scolastica con esclusione degli adempimenti di carattere amministrativo e disponendo il trasferimento dei poteri previsti dalla legislazione vigente per i dirigenti scolastici agli organi collegiali di cui all'articolo 6; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione ispettiva propria di un corpo di esperti professionali utilizzati per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio per tutti i docenti, il maggiore orario previsto in via ordinaria per gli insegnanti a pieno tempo, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria, da richiedere come requisito di base ai docenti di ogni ordine e grado di scuola completato dalle specializzazioni contemporanee o successive agli studi stessi e dell'abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento alle scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al capoverso precedente limitatamente alle scuole di istruzione artistica.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione da sostenere al termine di appositi corsi di preparazione.

Potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso, prevedendone la designazione sentiti gli organi collegiali competenti per territorio;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente, delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere superiore ad un anno, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti attuato con appositi strumenti con la collaborazione delle università.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Sono soppressi gli attuali centri didattici;

APPROVATO DALLA CAMERA Il testo di legge sul

8) le forme di valutazione del servizio cui dovranno provvedere, previo parere tecnico, gli appositi organi collegiali previsti dagli articoli 6 e 7. La valutazione dovrà essere espressa su richiesta degli interessati, quando abbiano necessità di esibire i documenti relativi o per iniziativa degli organi collegiali in caso di inadempimento dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto, per i docenti e dirigenti, dei motivi di famiglia e dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere degli organi collegiali;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela della libertà sindacale compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

Art. 5.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola nel quadro delle norme generali sull'istruzione e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti a livello di circolo didattico e di istituto;

a livello provinciale;
a livello regionale;
a livello nazionale.

Art. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa limitatamente al funzionamento amministrativo e didattico e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato. I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina del controllo e assicurano la piena pubblicità di tutti gli atti del consiglio di istituto e del consiglio di amministrazione.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, e formato dalle rappresentanze elettive del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori, del direttore didattico o dal preside; dai rappresentanti degli enti assistenziali e dagli esperti, come il medico, l'assistente sociale, lo psicologo, operanti nella scuola; dai rappresentanti degli enti locali i quali designeranno anche i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e della economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti in età non inferiore a sedici anni.

Il consiglio di circolo o di istituto potrà eleggere una giunta esecutiva che eserciterà anche le funzioni di un consiglio di amministrazione; i consigli di circolo o d'istituto meno numerosi assumeranno direttamente queste funzioni.

Nella giunta esecutiva dovranno comunque essere rappresentate tutte le componenti del consiglio scolastico del circolo o dell'istituto: di essa dovranno far parte il direttore didattico o il preside e il responsabile del settore amministrativo;

2) il collegio dei docenti composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti eleggerà: i membri di un consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, del quale faranno parte rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti di età non inferiore a 16 anni nelle scuole secondarie superiori; i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di proporre all'organo competente di cui all'articolo 7 la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge.

Il collegio dei docenti eleggerà anche i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

3) i consigli di classe e di inter-classe, presieduti dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti della classe o dal gruppo di classi interessate, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori. Per particolari competenze i consigli di

Dopo diciassette an

(Continuaz. da pag. 1)

Governo — vi è una notevole differenza.

Per noi resta comunque fermo un punto: la necessità di informare — ovviamente secondo certi rapporti — la carriera degli insegnanti, a qualunque ruolo essi appartengano, agli stessi principi e criteri che presiedono alla determinazione e allo sviluppo delle carriere dei magistrati, o quanto meno degli impiegati civili dello Stato e degli ufficiali delle forze armate. A consimili principi, infatti, si informano i nostri emendamenti: in primo luogo, quello secondo cui la parità od equivalenza di funzioni deve corrispondere uguale trattamento, e, in secondo luogo, quello della anzianità di servizio. Il che comporta, in primo luogo, che in ogni ruolo ad ogni insegnante sia corrisposto lo stipendio iniziale uguale a quello attualmente corrispondente all'ultimo coefficiente o ultimo parametro; in secondo luogo, che a tale base siano rapportati gli scatti per anzianità di servizio.

Da tempo andiamo affermando che il trattamento economico riservato agli insegnanti costituisce una patente violazione non solo del buon senso, ma anche dei principi e delle stesse leggi che disciplinano la materia.

I decreti delegati emanati a

coronamento della travagliatissima legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249") confermano la nostra tesi. L'articolo 10 di tale legge-delega (non è male che io lo ricordi agli onorevoli colleghi) sancisce: "I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza". Ora, ai sensi dell'articolo 87 della Carta costituzionale, il decreto legislativo di attuazione per i parametri di tale legge-delega (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079) avrebbe dovuto conformarsi a tale principio direttivo fissando un solo parametro in corrispondenza di ogni qualifica. Ciò per l'elementare considerazione che attribuzioni e responsabilità degli insegnanti appartenenti allo stesso grado sono identiche indipendentemente dall'anzianità di servizio. Infatti, una cosa sono le attribuzioni e le conseguenti responsabilità dell'insegnante, che trovano espressione nell'istituto della qualifica, altra cosa è la sua anzianità di servizio. Da ciò deriva che la retribuzione dell'insegnante, come

quella di ogni altro impiegato civile o militare dello Stato, deve, a nostro avviso, essere commisurata alle due componenti della carriera dell'insegnante: qualifica ed anzianità. Alla qualifica deve corrispondere il parametro, all'anzianità di servizio deve corrispondere lo scatto biennale.

Niente di tutto ciò è stato realizzato con la dovuta chiarezza nell'articolo che stiamo discutendo. Nonostante la precisa disposizione della legge-delega, sono previsti — in violazione quindi di tale legge e della stessa Costituzione — 5 parametri di stipendio per i professori di ruolo A, 4 parametri di stipendio per i professori di ruolo B, per i professori di ruolo C, per gli insegnanti elementari e per gli insegnanti tecnico-pratici. Pluralità di parametri in relazione a che cosa, onorevoli colleghi? Forse alle diverse attribuzioni e responsabilità? No, perché nel caso in specie non esistono. Nella mente del Governo la pluralità dei parametri dovrebbe commisurarsi alla diversa anzianità di servizio. Così stando le cose, gli insegnanti sarebbero gli unici fra gli impiegati dello Stato a godere di uno strano e inspiegabile privilegio: due sistemi di progressione della retribuzione a titolo di anzianità di servizio. Come mai, ci chiediamo, gli impiega-

ti civili e militari dello Stato non hanno mai denunciato un siffatto privilegio? Ma la verità è un'altra: gli insegnanti sono gli unici impiegati dello Stato, tra civili e militari, la cui valutazione economica della qualifica subisce, in termini di stipendio, una decurtazione in ragione dell'anzianità di servizio. Tu insegnante di lettere al terzo liceo sezione B (mi si consenta questa pratica esemplificazione) vali meno del tuo collega insegnante di lettere al terzo liceo della sezione C della stessa scuola, perché hai meno anni di servizio; ergo, la licenza liceale degli alunni della sezione B varrà meno della licenza liceale degli alunni della sezione C.

Onorevoli colleghi, storiella a parte, è evidente che, se la licenza liceale della sezione B vale quanto la licenza liceale della sezione C, questa è la prova che gli insegnanti che a quella maturità hanno condotto gli allievi hanno svolto le stesse mansioni, e a parità di mansioni, come afferma la legge-delega n. 775 del 1970, deve corrispondere eguale trattamento economico. E' questa l'unica condizione che si pone nel determinare il trattamento economico dell'impiegato, sia esso civile o militare, dello Stato, e quindi dell'insegnante.

Ecco perché noi ribadiamo

**dopo l'approvazione
della Camera dei Deputati**

il perché noi diamo voto contrario allo stato giuridico in tema di rapporti retributivi: infatti i rapporti fra il personale della scuola e gli altri pubblici dipendenti fissati dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, dovevano non solo essere mantenuti, ma — secondo il nostro punto di vista — garantiti con una specifica clausola di adeguamento automatico nel tempo nella ipotesi di futuri miglioramenti retributivi degli altri pubblici dipendenti. Così pure ho già dato ragione del perché teniamo a sostenere il mantenimento degli accordi parametrici del giugno 1969 come base di un eventuale ulteriore miglioramento. Inoltre ho già chiarito che se siamo d'accordo con l'esigenza da tutti sentita di eliminare alcune anomalie esistenti in questa materia, restiamo dell'avviso che con il provvedimento di delega in discussione, ed in particolare con l'articolo 3, si è operata una non sufficiente armonizzazione delle carriere degli insegnanti; né possiamo apprezzare la volontà manifestata dalla maggioranza di non informare la carriera degli insegnanti, a qualunque ruolo essi appartengono, agli stessi principi ed agli stessi criteri che presiedono alla determinazione ed allo sviluppo delle carriere degli impiegati civili dello Stato

(Continua a pag. 6)

Dopo diciassette anni di chiacchiere

(Continuaz. da pag. 5)
e degli ufficiali delle forze armate.

Con tali considerazioni ritengo di aver dato ragione degli emendamenti Almirante 3. 6, Nicosia 3. 7 e del mio emendamento 3. 9.

Desidero ora aggiungere ancora qualche considerazione, dal momento che abbiamo presentato numerosi altri emendamenti alla disposizione relativa al trattamento economico del corpo insegnante anche in via subordinata ed alternativa, e sui quali insisteremo, giacché siamo rimasti delusi dalle modifiche proposte dal Governo, frutto di una ulteriore meditazione, invero assai sterile, dopo l'accantonamento dell'articolo 3 chiesto dall'on. Dino Moro.

Con il nostro emendamento 3. 5, di cui sono primo firmatario, noi chiediamo che, all'atto di attribuire agli insegnanti, ai capi di scuola o di istituto e agli ispettori la qualifica di impiegati civili autonomi dello Stato e di operare il loro sganciamento economico e di carriera dall'ordinamento burocratico generale degli impiegati civili della pubblica amministrazione, la retribuzione complessiva di stipendio e di ogni altro emolumento venga rapportata a quella delle categorie comparabili della magistratura di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, e successive modifiche, tenuto conto oltre tutto delle differenze esistenti tra il predetto personale scolastico per il grado di insegnamento, per il titolo di studio prescritto, per il concorso vinto e per il superamento del periodo di prova.

Qua è la motivazione che noi forniamo a sostegno di questa nostra proposta? Stando al ministro di grazia e giustizia del tempo, on. Piccioni ed al relatore per la maggioranza on. Bo, le ragioni per cui il corpo dei magistrati è stato sganciato dall'ordinamento burocratico generale degli impiegati civili dello Stato, ed ha usufruito di stipendi che cominciavano con la cifra con cui terminavano quelli degli impiegati di concetto e dei direttivi, cui fino allora erano stati comparati, sono tre. In primo luogo, la magistratura, a norma di Costituzione, è funzionalmente autonoma dal potere esecutivo dello Stato, ed è questa la fondamentale ragione per cui i magistrati non possono essere accomunati agli altri impiegati civili dello Stato. In secondo luogo, il magistrato svolge sempre le stesse funzioni non avendo pertanto la possibilità, con la progressione della carriera, di svolgere funzioni differenti, è giusto che goda di un trattamento unico per funzione, e non per gradi e qualifiche — oggi si direbbe per parametri — come invece è ragionevole che accada per gli impiegati civili, i quali con gli avanzamenti di carriera vedono elevarsi la loro qualifica e mutare perciò parallelamente le loro mansioni. In terzo luogo si ricordava come era stato approvato dall'Assemblea Costituente un ordine del giorno che raccomandava al legislatore ordinario di provvedere in modo da porre la magistratura al riparo dal bisogno economico e dal pericolo di corruzione, il che costituisce tutto sommato, un modo come un altro di riconoscere la rilevanza e la delicatezza della funzione giudicante.

A nostro parere, queste stesse tre condizioni ricorrono anche nel caso degli insegnanti, i quali godono di una libertà organizzativa d'insegnamento da cui derivano altre libertà, compresa quella funzionale, motivo per cui la scuola non solo è autonoma dal potere esecutivo, ma ha addirittura diritto ad un ordinamento autonomo. In secondo luogo, si nota che gli insegnanti svolgono sempre la medesima funzione, al principio come alla fine della carriera: ciò rende illogica ogni differenza-

zione sul piano retributivo e richiede una retribuzione unica per funzione, salvo naturalmente le differenze dovute agli scatti economici periodici per anzianità di servizio. In terzo luogo, si nota che gli insegnanti hanno diritto ad una effettiva libertà economica, atteso che il loro lavoro si accresce qualitativamente e quantitativamente per effetto della presente legge e atteso altresì che l'aggiornamento culturale che si richiede ad essi comporta spese notevoli per libri, riviste, pubblicazioni che oggi come oggi vengono sostenute né possono essere imposte indirettamente perché gli stipendi sono del tutto insufficienti.

Per tali considerazioni giuridiche ed economiche al tempo stesso il mio emendamento 3. 5 richiede lo sganciamento del trattamento economico da quello degli altri impiegati civili dello Stato. Né si possono opporre le attuali difficoltà di bilancio in quanto il Governo dovrà provvedere alla copertura finanziaria con la legge delegata. Come disse nel 1954 il Governo, quando richiese la delega legislativa per la riforma burocratica, in ogni caso lo Stato deve sapere far fronte agli obblighi che gli provengono direttamente dal dettato costituzionale. Se esso crede, può chiedere anche una sospensione della discussione della presente legge, come d'altronde fece nel 1954, in attesa di trovare i necessari mezzi finanziari con cui far fronte ai debiti che ha contratto con il corpo insegnante, come abbiamo già proposto allorché motivammo il nostro parere favorevole all'accantonamento dell'articolo 3 chiesto dal gruppo socialista.

Accettare dunque questo mio emendamento 3. 5 a nostro parere costituirebbe una concreta dimostrazione di una volontà seria di venire incontro alle sacrosante pretese dei docenti, fin troppo a lungo deluse e disattese. In via subordinata in riferimento alla carriera e al trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato, e quindi al fine di stabilire equi rapporti tra il personale civile e quello militare dello Stato, mi sembra che l'approvazione dell'emendamento Almirante 3. 6 sia davvero opportuna, sempre che voglia disattendere la nostra proposta principale, rivolta a rapportare la retribuzione degli insegnanti a quella dei magistrati.

L'emendamento Nicosia 3. 8 ha una sua ragion d'essere. Il disegno di legge presentato dal Governo presentava varie lacu-

ne, o per meglio dire taceva su alcuni punti sui quali, tra l'altro, si raggiunse — lo ricordo agli onorevoli colleghi della Commissione — l'unanimità di consensi in sede di commissione sindacale: purtroppo tali lacune in massima parte sono rimaste anche nel testo che ci è davanti. Intendiamo riferirci all'indicazione delle procedure, delle scadenze, dei termini per la presentazione e per la decisione dei ricorsi esperibili contro provvedimenti relativi allo stato giuridico, con specificazione degli atti aventi carattere di definitività; alla definizione di norme vincolanti per l'immediato e continuo aggiornamento degli organici; all'equiparazione del trattamento economico e di quiescenza tra il personale maschile e il personale femminile (e a quest'ultima lacuna intende appunto coviare l'emendamento Nicosia 3. 8).

E' veramente strano che su argomenti di tanta importanza il disegno di legge taccia. Qual è il significato di questo silenzio? Non ritengo che si possano addebitare a semplice dimenticanza le omissioni testé indicate, quando si pensi che si tratta di argomenti che, come risulta dai verbali, furono ampiamente trattati nelle varie sedute della più volte citata commissione sindacale.

Passando a considerare sinteticamente e rapidamente il nostro emendamento Nicosia 3. 10 devo ricordare come dall'operazione riassetto derivi un notevole danno economico agli insegnanti di ogni ordine e grado: rapporti esterni garantiti dalla legge n. 831 non rispettati, erosione degli stipendi ancor più accentuata, nessun provvedimento atto a definire e valutare la funzione docente, e via di questo passo.

Secondo il nostro punto di vista, era possibile — e questo è il momento adatto — fare un discorso nuovo, in tema di trattamento economico, per la tutela della dignità di quanti operano nella scuola. E' quanto hanno fatto d'altronde, come ho ricordato in altre occasioni, gli organi direttivi dei sindacati della scuola, tra essi quello della CISNAL-Scuola, i quali hanno indicato in cinque punti essenziali le richieste di fondo da noi condivise: 1) lo stipendio unico, di cui ho già parlato; 2) l'indennità di espansione scolastica; 3) la reversibilità della pensione e dell'indennità di buonuscita senza distinzioni di sesso; 4) la contingenza sull'intero stipendio; 5) assegni familiari commisurati all'effettivo costo della vita.

Un collega della maggioranza mi ha detto che chiediamo troppo; che resterebbe da chiedere la "diciassettesima", o qualcosa del genere. Ma noi non siamo d'accordo. Le caratteristiche della funzione docente impongono che la si valuti in un modo del tutto particolare, ed è per questa ragione fondamentale che chiediamo la reversibilità della pensione e dell'indennità di buonuscita. Noi siamo convinti che a questo riguardo, prima che di problema di giustizia, si tratta di un problema di carattere morale. Ebbene, tutte queste cose vanno enunciate chiaramente nell'articolo che stiamo discutendo: non si può consentire che venga lasciata immutata l'attuale enunciazione assolutamente aleatoria e indeterminata, che è poco seria e si traduce in un ennesimo inganno verso il corpo dei docenti italiani.

In Italia oggi si verifica questo fatto anacronistico: lo Stato, al momento delle ritenute, tratta tutti allo stesso modo; a un certo momento, poi, si accorge del sesso di coloro che hanno subito le predette ritenute e in-camera quanto di diritto — perché di un diritto si tratta — spetta alle donne. Si tratta, a nostro parere, di un fatto estremamente grave.

Inoltre, con l'emendamento Nicosia 3. 10 chiediamo che al personale docente, direttivo e ispettivo della scuola venga corrisposta la quattordicesima mensilità. Riteniamo che non siano necessarie molte parole per illustrare i motivi di equità che stanno alla base di questa nostra proposta. Si tratta, infatti, di estendere a favore del personale della scuola un riconoscimento economico di cui beneficia l'impiego privato e il settore del parastato, non dimentichiamolo!

Con lo stesso emendamento chiediamo poi che venga anche corrisposta l'indennità di espansione scolastica, espansione che è ormai un fatto incontrovertibile e che ha comportato e comporta una maggiore mole di lavoro per tutti. Solo per alcuni, però, è stato riconosciuto in termini retributivi un corrispettivo per le maggiori prestazioni; agli insegnanti, niente! Eppure i primi ad essere investiti del fenomeno sono proprio loro, e per il maggior numero di allievi cui debbono rivolgersi e per l'aumentato impegno didattico professionale loro richiesto e per le numerose prestazioni extrascolastiche imposte dalle nuove disposizioni.

Sempre con l'emendamento Nicosia 3. 10 chiediamo che la aggiunta di famiglia sia commi-

surata al reale costo della vita. Ritengo mio dovere, signor Presidente, soffermarmi in modo particolare su questo punto. Le quote di aggiunta di famiglia hanno lo scopo, come è a tutti noto, di adeguare la retribuzione dell'insegnante ai bisogni della famiglia (vitto, alloggio, vestiario, studi, svaghi, ecc.). Ebbene, a tal fine, per un nucleo familiare composto di quattro persone (marito, moglie e due figli) sono ritenute sufficienti 20.782 lire al mese. Siamo, onorevoli colleghi, veramente nel tragico.

Così stando le cose è inevitabile che lo stipendio dell'insegnante, fissato in relazione alle sue prestazioni ed alle sue individuali esigenze di vita — è questo il significato della classe di stipendio o del parametro che dir si voglia — subisca, con l'acquisizione del nucleo familiare e con il suo incremento, in conseguenza dell'insufficienza delle attuali quote di aggiunta di famiglia, una diminuzione reale progressiva, sì da determinare un progressivo abbassamento del tenore di vita di una intera famiglia. E' evidente che se 100 lire sono ritenute sufficienti per la vita libera dignitosa di una sola persona, 110 lire non sono sufficienti per garantire lo stesso livello di vita a quattro persone. E' questo, in cifre povere, l'esempio che possiamo fare.

A nostro avviso, l'aggiunta di famiglia deve garantire all'insegnante capofamiglia la possibilità di assicurare all'intera famiglia lo stesso livello di esistenza libera e dignitosa (di cui all'articolo 36 della Costituzione, non impropriamente qui richiamato) che la retribuzione a lui assicura o dovrebbe assicurare uti singulus.

Per raggiungere tale scopo riteniamo che le quote di aggiunta di famiglia debbano essere calcolate sulla base delle reali esigenze di vita dei singoli esponenti il nucleo familiari posti a carico dell'insegnante capofamiglia, e non in modo astratto e teorico, in modo da evitare il denunciato progressivo abbassamento del tenore di vita dell'intera famiglia.

Una recentissima indagine dell'Istituto centrale di statistica, che è, come tutti sappiamo, alle dipendenze del Governo, fissa (ricordo questo dato allo onorevole ministro e agli onorevoli colleghi) la spesa media mensile per ogni componente della famiglia italiana in lire 45.048; il che, se si considera una famiglia tipo di quattro persone equivale a lire 180.192. Quale differenza dunque tra questa cifra e quella rappresentata da stipendi di 103, 105, 120, 150 mila lire!

Ecco che l'aggiunta di famiglia commisurata alla spesa media mensile pro capite, come rilevata dall'Istituto centrale di statistica, viene ad ovviare a questa ingiusta, ripeto, ingiusta sperequazione.

Inoltre l'emendamento Nicosia 3. 10 fa riferimento anche alla indennità integrativa speciale. Come è noto agli onorevoli colleghi, l'indennità integrativa speciale, istituita con la legge del 27 maggio 1959, n. 324, ha inteso estendere al personale statale il principio dell'adeguamento della retribuzione nominale alla retribuzione reale, principio che nell'ambito del rapporto di lavoro privato ha dato luogo, in virtù — ricordo anche questo — di accordi sindacali provinciali del 1945, all'istituto dell'indennità di contingenza.

E' noto altresì che, sempre nell'ambito dell'impiego privato, l'indennità di contingenza è stata conglobata a tutti gli effetti nella retribuzione base fin dal 1954, in base all'accordo interconfederale del 12 giugno 1954. E invero dopo che la realtà delle cose aveva dimostrato come tale elemento integrativo mobile si manifestava tale solo

(Continua a pag. 7)

Accademie di Belle Arti

Nelle riunioni del 24 e 26 giugno s.m. tenutesi presso l'Ispettorato dell'Istruzione Artistica in ordine allo studio della modifica delle circolari n. 369 del 21 ottobre 1970 e n. 54 del 12 febbraio 1971 riguardanti gli incarichi per gli insegnamenti dei "CORSI SPECIALI" presso le Accademie di Belle Arti, i rappresentanti dei Sindacati scuola presenti (CISNAL - UIL - SNIA CGIL) hanno sottoscritto un verbale al contenuto del quale il Ministero si atterrà nella formulazione della nuova circolare che sarà emanata.

Il verbale consta di sei punti che sommariamente si riportano di seguito:

1) Premesso che con la recente approvazione da parte di un ramo del Parlamento del D.L. delegato entro 18 mesi il governo dovrà provvedere all'emanazione delle norme per la trasformazione delle Accademie in Istituti Superiori Universitari ritengono — in via temporanea — di accettare la divisione dei "corsi speciali" in temporanei e permanenti, ma non concordano sui criteri in base ai quali ven-

gono attualmente così definiti e chiedono che d'ora innanzi si seguano le modalità sottospecificate;

2) Il Consiglio dei Professori, sulla base delle richieste di iscrizione ad un particolare corso avanzate dagli studenti, formulerà la proposta di inserimento della disciplina tra i corsi Temporanei o Permanenti. Il Direttore farà pervenire al Ministero con proprio motivato parere, le proposte formulate dal suddetto Consiglio;

3) Tali proposte dovranno essere valutate dal Ministero sentita una apposita commissione di cui faranno parte anche i rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali della scuola;

4) La nomina a tempo indeterminato per il prossimo anno accademico dovrebbe avere valore solo per i corsi permanenti mentre per i temporanei si dovrebbe prevedere l'incarico annuale;

5) La nomina sia per i corsi temporanei che per quelli permanenti dovrà essere conferita per pubblico concorso (così co-

me per gli incarichi normali) e previo giudizio favorevole espresso da apposita Commissione costituita secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 e seguenti dell'O.M. sugli incarichi e supplenze, integrata da persone particolarmente qualificate;

6) Relativamente alla valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti si dovrà tenere presente quanto è stabilito nella cennata O.M.

Ai lavori delle due suddette riunioni ha partecipato attivamente, recando il contributo della sua specifica competenza il prof. Architetto Spartaco Biliotti, rappresentante del Sisme-CISNAL.

Il documento-verbale su riprodotto è quasi per intero il risultato del lavoro conseguente svolto dal rappresentante del Sisme-CISNAL prof. Spartaco Biliotti e dal rappresentante della SNIA. Possiamo considerare quasi nullo l'apporto dei rappresentanti della UIL e della CGIL. Assenti i rappresentanti della CISL e degli altri sindacati autonomi.

Dopo diciassette anni di chiacchiere

(Continuaz. da pag. 6)

in aumento, non vi era più alcuna ragione che ne giustificasse ancora il carattere di elemento aggiuntivo e quindi per sua natura contingente, eventuale. Consolidatasi la tendenza all'aumento del costo della vita (del resto anche sul piano economico è ritenuta positiva una tendenza all'aumento del 2-3 per cento annuo), non vi era più motivo per non trasformare in retribuzione vera e propria, cioè consolidata, quella parte di essa che al momento della sua istituzione — ricordo, tingente. Ciò che è avvenuto, 1945 — era ritenuta solo come abbiamo ricordato, fin dal 1954 nell'ambito dell'impiego privato.

Ricordo alla Camera che vari sindacati, ed in particolare la CISNAL-Scuola hanno predisposto una proposta di legge perché il conglobamento, già operante nei rapporti di impiego privato, venga esteso al settore del pubblico impiego, cioè agli impiegati in servizio e ai pensionati.

Tale giusta iniziativa presentata comunque una novità rispetto alle situazioni analoghe richiamate. Viene modificata la base di calcolo dell'indennità integrativa speciale. Per il suo calcolo viene previsto il riferimento non più ad una base di lire 40 mila, come è attualmente, ma a una base uguale alla somma dell'intero stipendio conglobato anno per anno e dell'aggiunta di famiglia.

Ed infatti, posto che l'istituto della "indennità familiare" ha lo scopo di adeguare la retribuzione dell'impiegato dello Stato ai bisogni reali della famiglia, non si capisce perché il reddito destinato alla soddisfazione di tali bisogni non debba adeguarsi, nella sua espressione reale, all'aumento del costo della vita. La contraria situazione porta infatti a questo assurdo: che mentre il costo della vita aumenta, l'aggiunta di famiglia (concessa, come abbiamo ricordato, per soddisfare i bisogni delle persone "aggiunte" al capo famiglia) diminuisce. Questo è infatti il risultato effettivo di una situazione in cui l'ammontare nominale dell'aggiunta di famiglia è fisso mentre è in aumento il costo della vita.

Sono presenti in noi le preoccupazioni economicistiche — lo diciamo perché il Governo ne tenga conto quando predisporrà i decreti delegati — che consigliano prudenza nell'applicare il congegno della cosiddetta "scala mobile". Ma riteniamo che nella situazione economica ita-

liana si siano ormai consolidati sufficienti margini di sicurezza, tali da consentire a chi detiene il governo della cosa pubblica, di operare in modo da evitare che tale congegno si risolva in spinte inflazionistiche. Tra l'altro, l'esperienza di questi ultimi anni dimostra che spinte inflazionistiche nel sistema economico italiano provengono da fonti che nulla hanno a che fare con l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita. E' infine da sottolineare che tale conglobamento avrà come conseguenza una tredicesima mensilità comprensiva di altre somme e la possibilità di effettuare il computo agli effetti della indennità di buonuscita su uno stipendio maggiore. Terrà il Governo debito conto di queste considerazioni, di questi dati, di queste giuste rivendicazioni del corpo insegnante? Lo vedremo. Ma è certo che l'enunciazione di cui all'articolo 3 che stiamo discutendo ci lascia estremamente sfiduciati e perplessi.

Ecco dunque in sintesi le ragioni che ci paiono sufficienti a illustrare l'emendamento Nicosia 3. 10 che proponiamo in tema di trattamento economico a favore del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola italiana.

Pochissime parole anche per gli emendamenti Almirante 3. 11 e Menicacci 3. 12. Come è noto gli ispettori scolastici e i direttori didattici sono esclusi dal disegno di legge governativo concernente il compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica. Per ovviare a tale situazione il nostro sindacato ha promosso una proposta di legge che, anche con la nostra firma, è già stata presentata alla Camera dei deputati, è la n. 2348 del 17 febbraio 1970.

Con tale proposta di legge che cosa si è inteso ottenere? La estensione del principio del lavoro straordinario presunto e del compenso forfettario per tale lavoro straordinario agli ispettori scolastici e ai direttori didattici della scuola primaria. Invero non comprendiamo perché tale presunzione per il lavoro straordinario, valida per il personale direttivo della scuola secondaria, non debba essere valida per il personale direttivo della scuola primaria, per il quale, proprio per la particolare struttura amministrativa e territoriale dei circoli didattici cui è preposto, l'impegno fuori orario che gli si richiede è di fatto ordinario.

Analoghe considerazioni valgono per gli ispettori scolastici. Per tale ragione la proposta di legge ha come destinatario anche il personale ispettivo della scuola primaria. Sulla base di tali considerazioni, ancora valide in questa sede, proponiamo l'emendamento aggiuntivo al testo del disegno di legge governativo, che appunto tende a riconoscere il diritto al compenso per il lavoro straordinario.

I "modelli viventi"

Proponiamo inoltre con lo emendamento Menicacci 3. 12 che il nuovo trattamento economico decorra dal 1° gennaio 1972, e ciò anche tenuto conto del breve termine concesso al Governo per provvedere alla emanazione delle leggi delegate.

Vi abbiamo quindi offerto, onorevoli colleghi, in sintesi i motivi obiettivi che ci fanno considerare insufficiente l'enunciazione data prima dal Governo e poi dalla Commissione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, come pure le ragioni che ci hanno fatto proporre delle modifiche e delle integrazioni particolari: per le quali a nome del mio gruppo sollecito il parere favorevole dei relatori e del Governo e il voto positivo della Camera.

Aggiungo brevi considerazioni sul sub-emendamento 0. 3.

12. 1 all'emendamento 3. 12. Abbiamo ritenuto di cogliere l'occasione di questa discussione sul provvedimento riguardante lo stato giuridico dei docenti e del personale non insegnante per un atto riparatore, un doveroso riconoscimento cui il Parlamento e il Governo in particolare, non possono, a nostro parere, ancora sottrarsi.

I colleghi sanno già che esiste una categoria in Italia la cui condizione umana merita una sollecita considerazione da parte del potere legislativo oltre che del potere esecutivo. Intendo riferirmi ai cosiddetti "modelli viventi", cioè a quelle persone — e sono molte, soprattutto donne — che posano nude presso le accademie di belle arti e nei licei artistici per essere ritratte dal vero. Si tratta di una categoria la quale trovasi in una situazione che non è esagerato definire tragica, per lo stato di assoluta subordinazione

lavorano e operano proficuamente, costantemente, quotidianamente nella scuola e nell'interesse della scuola. Noi siamo dell'avviso che la categoria dei modelli viventi ottenga appunto uno stato giuridico che, nel complesso dei diritti e doveri, garantisca la stabilità dell'impiego e l'applicazione della vigente legislazione in materia assistenziale.

Abbiamo approvato nel corso della seduta dell'altro ieri — i colleghi lo ricordano — l'articolo 10 della legge-delega che attiene anche allo stato giuridico del personale non insegnante che vive ed opera nella scuola. Ci pare opportuno — e più che opportuno, in verità, doveroso — riferire tale complesso normativo anche, ripeto, alla categoria dei modelli viventi che abbisognano della nostra considerazione e che, soprattutto, la meritano. Quindi il subemendamento all'emendamento 3. 12,

Scuole medie

Il Ministero della P.I. — Direzione Generale della Scuola Media — rende noto che i trasferimenti e i passaggi nell'ambito della stessa sede del personale docente di ruolo delle scuole medie per l'anno scolastico 1971-72 potranno essere resi noti non prima della fine del prossimo luglio o nei primi di agosto.

Al momento, è in fase di avanzata preparazione la costituzione delle cosiddette cattedre-orario previste dall'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970 n. 366, convertito nella legge 26-7-1970, n. 571, operazione questa preliminare prima di dare inizio alle vere e proprie operazioni di trasferimento.

Com'è noto, la costituzione di dette cattedre consentirà di effettuare un maggior numero di trasferimenti conseguendosi lo scopo di eliminare o di attenuare, da una parte, il disagio del personale interessato, in specie di quello femminile coniugato, e di far ricorso, dall'altra, alle assegnazioni provvisorie se non in casi eccezionali e di comprovati gravi motivi di famiglia o di salute.

Al termine delle operazioni sarà cura dell'Amministrazione di rendere noti i trasferimenti con tutti i mezzi a disposizione e, comunque, in tempo utile per la presentazione, da parte di coloro che non avessero ottenuto il trasferimento, dell'eventuale domanda di assegnazione provvisoria.

Per quanto concerne il movimento del personale direttivo della Scuola Media, i trasferimenti e i passaggi potranno essere resi noti verso la metà di luglio.

all'insegnante di figura e di nudo, per la nessuna assistenza, la mancanza di tutte quelle norme previdenziali e assistenziali obbligatorie per tutti gli altri lavoratori. Molte volte accade che chi ha lavorato con tanta abnegazione per anni e anni, se non per decenni, venga privato di ogni prestazione, giacché gli insegnanti sono soliti preferire elementi giovani, sono indotti a operare scelte sulla base di simpatie che si rinnovano, sicché quanti hanno donato la loro giovinezza — è la parola — alla scuola e all'arte vengono man mano respinti. E a costoro non resta che appellarsi poi alla pietà, alla supplica, alla raccomandazione, poiché non godono di alcuna pensione né assistenza e quindi, in una parola, alla carità; e si tratta di persone che hanno lavorato onestamente. Per questa categoria noi rivendichiamo un trattamento identico a quello delle altre categorie dei lavoratori, per quanto attiene al diritto alla stabilità del lavoro, all'orario di lavoro, alle ferie, all'assistenza sanitaria e all'igiene sociale. Per questo genere di lavoro, che attiene alla scuola, ricordiamolo, si possono ipotizzare tre tipi di contratti di lavoro: primo, un contratto sulla base di tutti gli istituti normativi vigenti per le altre categorie dei lavoratori e con trattamento economico a paga oraria; secondo, un contratto di tipo privatistico con pagamento di stipendio mensile, rapportato ad un orario di lavoro di 18 ore settimanali; terzo, immissione in un apposito ruolo dell'amministrazione scolastica statale con tutti i benefici che derivano dalla condizione di dipendenti statali. Si tratta del resto di persone che

che potrà essere collocato anche in maniera diversa se ci vengano proposte altre Commissioni, intende riparare ad una dimenticanza che sarebbe colpevole e che quindi è intollerabile. Spetterà al Governo, poi, di emettere le leggi delegate. A noi si impone, signor ministro, in questa sede di farne esplicito riferimento nel contesto della legge delega sullo stato giuridico del personale scolastico non insegnante. Si tratta di ragioni che sostengono, caldeggiando, raccomandando l'approvazione di questo sub-emendamento aggiuntivo, da cui il provvedimento in esame non viene snaturato nella sua concezione originale e nella ulteriore organicità che la stessa Commissione della Camera, con lavoro davvero encomiabile — e mi permetto di sottolinearlo al termine del mio dire — ha voluto assicurarci con il suo lungo lavoro.

Dicevamo che tutti gli emendamenti proposti dalla CISNAL-Scuola — e fatti propri dai deputati del MSI — sono stati respinti: non sono stati accettati né dalla commissione, né dal Governo, né dall'assemblea. E' stato respinto anche l'emendamento che impegnava il Governo a "regolare le procedure e fissare i termini per la presentazione e per la decisione dei ricorsi in materia di stato giuridico", emendamento che era stato sostenuto da tutti i sindacati della scuola in sede di trattative a livello ministeriale.

Ebbene, dell'intera questione ne ripareremo all'inizio dell'anno scolastico. Per ora ci limitiamo a sottolineare che per la prima volta, nell'aula parlamentare, sono stati presentati e discussi come proposte di legge istituti completamente nuovi per

lo stato giuridico del personale della scuola, quali:

— lo stipendio unico per gli insegnanti;

— la quattordicesima mensilità;

— l'indennità di espansione scolastica;

— l'aggiunta di famiglia commisurata alla spesa media procapite rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica;

— l'indennità integrativa speciale (indennità di contingenza) calcolata sull'intera retribuzione;

— l'equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra il personale maschile e il personale femminile;

— la sistemazione dei "modelli viventi".

Su queste linee di fondo, la CISNAL-Scuola continuerà la propria azione.

Emendamenti al disegno di legge richiamati nell'intervento dell'on. Menicacci:

Al primo comma, sostituire le parole: nella misura in cui sarà previsto un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste dalla nuova struttura della scuola, con le parole: all'atto di attribuire agli insegnanti, ai capi di scuola o di istituto e agli ispettori la qualifica di impiegati civili autonomi dello Stato e di operare il loro sgarbiamento economico e di carriera dall'ordinamento burocratico generale degli impiegati civili del potere esecutivo dello Stato, rapportando la retribuzione complessiva di stipendio e di ogni altro emolumento a quella delle categorie comparabili della magistratura di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, e successive modifiche, tenuto conto oltre tutto delle differenze esistenti tra il predetto personale scolastico per il grado di insegnamento, per il titolo di studio prescritto, per il concorso vinto e per il superamento del periodo di prova.

3.5. Menicacci, Nicosia, Almirante, De Marzio

Al primo comma, sostituire le parole da: tenuto conto, fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base del mantenimento dei rapporti interni fissati con la legge 28 luglio 1961, n. 831, ad ogni variazione del trattamento economico del personale della carriera direttiva e di quello degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato si avrà la automatica variazione del trattamento economico del personale direttivo e del personale docente ed ispettivo della scuola, si da mantenere, col su indicato personale civile e militare dello Stato, i rapporti retributivi fissati dalla richiamata legge 28 luglio 1961, n. 831. Il nuovo trattamento economico decorrerà dal 10 giugno 1969.

3.6. Almirante, Menicacci, Nicosia, De Marzio

Al primo comma, sopprimere le parole da: tenuto conto, fino alla fine del comma.

3.7. Nicosia, Almirante, Menicacci, De Marzio

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: alla, completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra il personale maschile e il personale femminile.

3.8. Nicosia, Almirante, Menicacci, De Marzio

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

L'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere saranno informati al principio secondo cui a parità di mansioni corrisponda uguale trattamento in modo che, in ogni ruolo, al personale docente, direttivo e ispettivo della scuola sia corrisposto lo stipendio uguale a quello attualmente corrispondente all'ultimo parametro e tale unico parametro sia la base per gli scatti biennali per anzianità di servizio.

3.9. Menicacci, Nicosia, Almirante, De Marzio

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola saranno inoltre corrisposte:

la quattordicesima mensilità; la indennità di espansione scolastica; l'aggiunta di famiglia commisurata alla spesa media mensile pro capite rilevata dall'Istituto centrale di statistica; la indennità integrativa speciale calcolata sulla intera retribuzione.

3.10. Nicosia, Almirante, Menicacci, De Marzio

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Al personale direttivo della scuola secondaria e della scuola artistica ed al personale direttivo, ispettivo e di segreteria delle direzioni didattiche e degli ispettorati scolastici della scuola materna e della scuola elementare, sarà inoltre corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

3.11. Almirante, Menicacci, Nicosia, De Marzio

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Il nuovo trattamento economico decorrerà dal 10 gennaio 1972.

3.12. Menicacci, Nicosia, Almirante, De Marzio

All'emendamento 3. 12, dopo le parole: il nuovo trattamento economico, inserire le parole: che dovrà riguardare anche il personale non insegnante, osservati i principi e i criteri direttivi indicati nel successivo articolo 10, che esplica attività lavorativa in qualità di modelli viventi presso le accademie di belle arti e di licei artistici.

0.3. 12.1. De Marzio, Menicacci, Nicosia

L'esodo volontario del personale della scuola

Su iniziativa della CISNAL-Scuola, il segretario generale della CISNAL, on.le Gianni Roberti, ha rivolto una interrogazione

al presidente del Consiglio dei Ministri
al ministro per la Riforma Burocratica
al ministro per la Pubblica Istruzione
per conoscere:

a) entro quale termine il Governo intende usare della facoltà di cui all'art. 19 della legge 249/68 relativamente all'esodo volontario del personale dello Stato delle varie carriere compreso il personale della scuola;

b) come il Governo intende attuare l'istituto dell'esodo volontario relativamente ai requisiti, alla anzianità convenzionale e agli aspetti giuridici ed economici;

c) entro quale termine il Governo intende emanare i provvedimenti di attuazione.

UNA PROPOSTA DI LEGGE DELLA CISNAL - SCUOLA

Il servizio militare come servizio scolastico

La CISNAL-Scuola si è fatta promotrice di una proposta di legge avente per oggetto la valutazione nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze, del servizio militare prestato dagli insegnanti e del riconoscimento di esso come servizio scolastico nei concorsi per l'assunzione in ruolo e a tutti gli effetti della carriera, nonché per il riconoscimento dello stato di "aspettativa" per servizio militare durante il periodo di prova.

La proposta poggia sulla constatazione che il principio di uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, proclamato dalla costituzione della Repubblica, non trova applicazione nei confronti di chi è tenuto all'obbligo di leva e presta servizio militare.

Attualmente in Italia l'adempimento degli obblighi di leva è esclusiva "prerogativa" degli uomini, i quali prima di intraprendere una qualsiasi attività di lavoro, se non vogliono interromperla dopo averla iniziata, devono effettuare questa prestazione "coattiva" in favore dello Stato cioè, in definitiva, di tutta la collettività nazionale.

Chi non ha di questi obblighi

non ha evidentemente di queste preoccupazioni. Il problema si pone in maniera drammatica soprattutto per quanti abbracciano la professione dell'insegnamento, oggi così difficile per la trafila delle graduatorie e il lungo noviziato "non di ruolo" cui bisogna sobbarcarsi.

Eppure, la legge non distingue, tra coloro che hanno prestato il servizio militare e coloro che non l'hanno prestato, con la pratica conseguenza che i primi sono costretti a "regalare" allo Stato uno o due anni della propria attività senza neppure un'attestazione di merito che valga anche nella vita civile.

Che il problema esista e che si tratti di un problema di giustizia lo dimostra ancora il D.P.R. 5 aprile 1966 n. 576, emanato subito dopo la soppressione della distinzione dei posti in maschili e femminili nella Scuola Elementare e l'unificazione delle graduatorie dei concorsi e degli incarichi. Ma la soluzione offerta da quel decreto, timida e contraddittoria, è davvero inadeguata. In primo luogo, infatti, si tiene conto del servizio militare soltanto ai fini del-

le graduatorie per gli incarichi e le supplenze; anche in queste, poi, il riconoscimento è dato a condizione che l'interessato, al momento della chiamata alle armi, fosse già incluso in una graduatoria! E chi, trovandosi sotto le armi alla data della pubblicazione dell'ordinanza, non ne abbia neppure notizia, perché deve essere sacrificato? Perché le discriminazioni tra quegli stessi che — avendo prestato il servizio militare — dovrebbero aver diritto allo stesso trattamento?

S'impone, dunque, una soluzione più coraggiosa e chiara per questo problema di giustizia; una soluzione che tenga conto del principio di uguaglianza garantito dalla costituzione, che il servizio militare — sacro dovere del cittadino — "non deve pregiudicare la sua posizione di lavoro" (art. 52). Affinché quest'ultima affermazione non rimanga nel limbo delle semplici enunciazioni teoriche prive di rilevanza pratica, è necessario dare — a tutti i cittadini che prestano il servizio militare senza demerito — un concreto e incondizionato riconoscimento attraverso il quale il servizio di leva

o per richiamo, venga in tutti i casi considerato ai fini civili, computandone la durata agli effetti dell'anzianità in ogni carriera e attività civile. In questo modo, oltre a soddisfare un'esigenza di giustizia, si contribuirebbe forse a far cessare i mortificanti tentativi di quanti, all'attuale stato dei fatti, sono portati a credere che il servizio militare sia un danno da scansare.

La presente proposta di legge si inquadra in questi scopi generali e propone una soluzione equa della questione per al classe insegnante (professori e maestri dai quali, per quanto sopra detto, il problema è sentito in forma più grave ed acuta). Con l'art. 1 e 2 si riconosce validità, agli effetti di una graduatoria per gli incarichi e le supplenze e dei concorsi per l'assunzione in ruolo, al servizio militare di leva o per richiamo in qualsiasi tempo prestato dallo insegnante non di ruolo. Con l'art. 3 si riconosce lo stesso servizio a tutti gli effetti di carriera, dopo l'assunzione in ruolo e il superamento del periodo di prova. L'art. 4 della presente legge ha infine

lo scopo di rimediare a certi inconvenienti che si verificano in pratica a danno di quegli insegnanti che, chiamati alle armi per la leva dopo la nomina in ruolo, durante la prestazione del periodo di prova, ritardano la prova stessa per la durata del servizio militare, sicché al momento del congedo — mentre le colleghe nominate in forza dello stesso concorso sono già "ordinarie" e percepiscono il relativo stipendio — essi sono, invece ancora "straordinari" e tali rimangono fino al compimento dell'effettivo biennio di prova. E' vero che, completato quest'ultimo, viene loro ricostruita la carriera e la qualifica di "ordinario" viene attribuito con effetto retroattivo: ma ai soli effetti giuridici; agli effetti economici subiscono un ulteriore danno, perché per tutto il periodo che viene retroattivamente qualificato di "ordinario" hanno percepito lo stipendio di "straordinario". Tale danno è più rilevante per l'insegnante (in confronto con qualsiasi altra categoria d'impiegati) tenuto conto della durata del periodo di prova: due anni e non sei mesi!

ARTICOLO 1

Il servizio militare, in adempimento degli obblighi di leva o per richiamo alle armi — in qualsiasi tempo prestato, senza demerito, dall'insegnante non di ruolo — è considerato come servizio scolastico nella formazione delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tale servizio si valuta come intero anno scolastico con la massima qualifica per ogni periodo di otto mesi o frazione superiore a quattro mesi. Per ogni periodo inferiore ai quattro mesi si attribuiscono punti 9,20 per ciascun mese. Si considera un mese ogni frazione di almeno quindici giorni.

Allo stesso modo, nella formazione delle graduatorie di cui al 1° comma, si valuta l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo, prestata a norma della legge 8 novembre 1966 n. 1033 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

Il servizio militare e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo, di cui al precedente articolo, sono riconosciuti come servizio scolastico e valutati con gli stessi criteri di cui all'art. 1, 2° comma, anche nella formazione delle graduatorie di merito e dei vincitori dei concorsi per l'assunzione in ruolo del personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti degli insegnanti elementari.

ARTICOLO 3

Il servizio militare in adempimento degli obblighi di leva o per richiamo alle armi e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui agli articoli precedenti, prestati senza demerito dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado — anteriormente alla nomina in ruolo — sono riconosciuti e valutati con gli stessi criteri di cui all'art. 1 comma 2°, dopo il superamento del periodo di prova, come servizio scolastico di ruolo a tutti gli effetti di carriera e per l'indennità di buonuscita.

ARTICOLO 4

Il periodo di aspettativa per servizio militare in adempimento degli obblighi di leva o per l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo, prestata a norma della legge 8 novembre 1966 n. 1033 e successive modificazioni e il periodo di congedo o aspettativa per richiamo alle armi dell'insegnante, quando sia causa di interruzione e di differimento del periodo di prova, così valutati — cessata la ferma o il richiamo e superato il periodo di prova — tanto agli effetti giuridici che economici, di modo che la promozione a ordinario e il relativo stipendio retroagiscono a quella data alla quale promozione e stipendio relativo sarebbero conseguiti se non ci fosse il servizio militare.

ARTICOLO 5

L'inciso del 2° comma del D.P.R. 5 aprile 1966 n. 576, da "qualora" alla fine, è abrogato come — del pari — è abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 6

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'aumento dello stanziamento di cui agli appositi capitoli per le retribuzioni al personale direttivo e docente della scuola e di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della P.I.

Studenti universitari - lavoratori

In un recente giudizio svoltosi innanzi alla Pretura di Trieste, la CISNAL ha sostenuto la opportunità di estendere ai lavoratori studenti universitari tutte le facilitazioni che l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riconosce ai lavoratori studenti elementari, medi o professionali, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale nei confronti della più restrittiva disposizione del primo comma di esso art. 10.

Il Pretore di Trieste ha accolto la eccezione della CISNAL ed ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la illegittimità della norma suddetta e per sollecitare quindi una interpretazione favorevole ai lavoratori universitari.

L'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300 così dispone:

"I lavoratori studenti, iscritti o frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali."

"I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti".

Dalle norme sopra riportate ri-

sulta evidente che i lavoratori studenti universitari sono esclusi dai diritti riconosciuti nel primo comma dell'art. 10, riservati soltanto a lavoratori iscritti o frequentanti scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, ai quali sono parificati unicamente nei diritti di cui al secondo comma allorché, cioè, debbono sostenere prove di esame.

Poiché l'ammissione alle prove di esame è subordinata all'attestazione di frequenza che i docenti abbiano apposta sui libretti di iscrizione all'Università, è evidente che i lavoratori studenti universitari si trovano nelle stesse condizioni di quegli altri studenti, ai quali dal 1° comma dell'art. 10 sono riconosciute particolari condizioni di favore concretizzabili nel diritto e nell'esenzione nello stesso comma precisati. L'esclusione degli universitari, perciò, da tali diritti crea una disparità di trattamento per categorie di soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica soggettiva: il che è in contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, previsto dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

Il Pretore di Trieste, nel giudicare su un caso promosso dalla Unione lavoratori della CISNAL di Trieste contro la S.p.A. Vetrobel, con propria ordinanza del 26 gennaio 1971 ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del predetto primo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ha sospeso il processo ed ha investito della questione stessa la Corte Costituzionale.

Il Problema interessa tutti i lavoratori studenti universitari, che costituiscono la parte più giovane e preparata dei lavoratori italiani, per la quale la pronta e vigile azione svolta dalla CISNAL rappresenta — in concreto — ancora una volta un valido mezzo di difesa e di riconoscimento del loro diritto al lavoro e allo studio.

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

Personale insegnante non di ruolo

La Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, ha inviato al Ministero della Pubblica Istruzione la seguente comunicazione:

Codesto Ministero, per il tramite della coesistente Ragioneria Centrale, ha chiesto di conoscere se la più recente legislazione sul conferimento degli incarichi di insegnamento abbia comportato mutamenti nella natura del rapporto d'impiego del personale insegnante non di ruolo in modo da consentire l'estensione nei suoi confronti delle disposizioni contenute nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 39 del 4 aprile 1964 e n. 6 del 18 gennaio 1965, in base alle quali è previsto il pagamento degli emolumenti mensili a favore del personale avventizio statale il giorno 27 di ciascun mese, anziché a mensilità maturata.

In particolare la suddetta richiesta concerne gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, i maestri elementari di ruolo incaricati nelle scuole medie, nonché gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, per i quali non sia stata ancora aperta la partita provvisoria di spesa fissa.

Al riguardo lo scrivente precisa che il personale docente non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria con nomina a tempo indeterminato gode, per effetto dell'art. 2 del D.L. 19 giugno 1966, n. 366, del beneficio della non licenziabilità per indisponibilità di posti fino a quando non sarà immesso nei ruoli, se trattasi di personale abilitato, o fino al termine dell'anno scolastico 1975-76, se trattasi di personale non abilitato.

Per quanto attiene agli insegnanti elementari di ruolo incaricati nelle scuole medie, lo scrivente fa presente che i detti insegnanti, ai sensi della legge 4 giugno 1962, n. 585, conservano, durante il periodo di servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado, il proprio stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza, con diritto, nel caso che tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, alla corresponsione della differenza a titolo di assegno personale non utilizzabile a fini pensionistici.

Pertanto lo scrivente esprime l'avviso che, sia nei confronti degli insegnanti elementari, sia anche di quelli immessi in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, non sussiste alcun problema trattandosi di personale rivestente la posizione giuridica di dipendenti statali di ruolo.

Atteso quanto sopra, questo Ministero comunica che alle indicate categorie di insegnanti le retribuzioni mensili possono essere corrisposte a cominciare dal giorno 27 di ciascun mese, ai sensi del 2° comma dell'art. 370 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, sostituito dal D.P.R. n. 406 del 14 febbraio 1963.

Per onorare la memoria di Edelvais Moschini, componenti la Consulta Nazionale della Scuola del MSI, l'Ufficio Scuola della Direzione Nazionale del MSI metterà a disposizione quattro borse di studio per alunni delle scuole medie.

Saranno fatte conoscere tempestivamente le modalità di partecipazione.